

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
EX D.Lgs 231/2001 di**



Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

INDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI	5
PARTE GENERALE	8
Capitolo I – I riferimenti normativi	8
1. Il D.Lgs. 231/2001, le sanzioni e i principi di esclusione della responsabilità dell'Ente	8
1.1 Le fattispecie di reato	8
1.2 Le sanzioni previste e comminate dal Decreto	10
1.3 Le vicende modificative della Società	13
1.4 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa della Società	14
2. Le Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello	15
2.1 Le Linee guida di Confindustria	15
2.2 Il British Standard OHSAS 18001:2007	16
Capitolo II – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo	19
1. La costruzione del Modello	19
1.1 Fase di identificazione dei Processi sensibili	19
1.2 Analisi dei rischi	19
1.3 Predisposizione del Modello	20
2. La funzione del Modello	21
3. Il Modello nel contesto dell'Azienda	21
4. L'adozione del Modello e le successive modifiche	22
4.1. Le Attività sensibili	23
Capitolo III – L'Organismo di Vigilanza	24
1. Identificazione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.	24
2. Disposizioni di carattere generale	25
3. Poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza – modalità di funzionamento – rinvio allo Statuto ed al Regolamento dell'ODV	26
4. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza all'azienda	26
4. Segnalazioni di non conformità all'Organismo di Vigilanza	28
4.1 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	29
5. Raccolta e conservazione delle informazioni	30
6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello	30
7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello	31
Capitolo IV – La Mappatura delle aree di rischio e il Modello di Aliplast S.p.A.	32
1. La storia, le aree di operatività aziendale e la struttura di Aliplast S.p.A.	32
1.1. Il sistema di governance	33
1.2. L'organigramma dei soggetti responsabili	33
1.4. Aree di operatività aziendale	33
2. La funzione, i principi ispiratori e struttura del Modello di Aliplast S.p.A.	34
3. Modalità di valutazione del rischio	35
4. Le Aree sensibili dell'attività di Aliplast S.p.A.	39
5. La procedura di adozione del Modello	41
6. La diffusione del Modello tra i portatori di interesse, l'attività formativa e informativa.	41
7. L'attuazione del modello. Centralità della formazione.	42
PARTE SPECIALE	45
Capitolo I – I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	45
1. Le fattispecie dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)	45

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

2. Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	55
3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio	56
4. Procedure specifiche per la prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione	59
Capitolo II – I Reati societari	60
1. Le fattispecie dei Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)	60
2. Processi sensibili nei rapporti societari	64
3. Regole generali	65
4. Principi di comportamento e procedure specifiche	65
4.1. Formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società	66
4.2. Operazioni relative al capitale sociale	67
4.3. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo e formazione della volontà assembleare	68
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	69
Capitolo III – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori	70
1. Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)	70
2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.	71
3. Regole generali	72
4. Principi di comportamento e procedure di controllo specifiche	73
5. Individuazione dei responsabili e dei conseguenti poteri attribuiti	75
5.1. Definizione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza	75
5.2. Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza	75
5.3. Comunicazione, partecipazione e consultazione	76
6. Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e implementazione delle misure di controllo	77
7. Preparazione e risposta alle emergenze, gestione degli infortuni, incidenti e malattie professionali	79
8. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza	79
Capitolo IV – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	80
1. Le fattispecie dei delitti informatici	80
2. Trattamento dei dati personali - Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.	83
Capitolo V – Reati Ambientali (Art. 25 – undecies)	85
1. Le fattispecie dei reati ambientali	85
2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali	91
3. Principi di comportamento	91
4. Procedure specifiche	95
Capitolo VI – Impiego di lavoratori irregolari (Art. 25 duodecies Dlgs. 231/2001)	98
Capitolo VII – Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 25 bis e 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001)	99
1. Le fattispecie dei delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi”	99
2. Le fattispecie dei delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1 Dlgs. 231/2001)	101
Capitolo VIII – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita	103
1. Le singole fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies 231)	103
2. Criteri distintivi	106

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

Capitolo IX - Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001)	107
Capitolo X - Le fattispecie dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001)	111
Capitolo XI – Reati Transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006)	115
1. Le fattispecie dei reati transnazionali	115
2. Criteri distintivi	116
Capitolo XII - I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)	117
Capitolo XIII - Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001)	121
Capitolo XIV - Le fattispecie dei Reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)	122
Allegati	127
Elenchi nominativi di interesse	128
Componenti del Consiglio di Amministrazione	128
Componenti del Collegio Sindacale	128
Componenti dell'Organismo di Vigilanza	128
Delegati di funzione	128
Normativa della privacy Regolamento Europeo 679/2016	128
Responsabile interno del Trattamento dei dati personali	128
Amministratore del Sistema Informatico	128

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

GLOSSARIO DEI TERMINI

Aree sensibili – Partizioni Aziendali nell’ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

Attività formativa e informativa – Attività di diffusione del Modello tra i “Portatori di interesse”.

Attività sensibili – Attività nell’ambito delle quali sussiste il rischio della commissione dei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Azienda – Aliplast S.p.A.

Collaboratori – Coloro che si affiancano ad un’Impresa in un rapporto di collaborazione continuata in merito alla distribuzione, promozione e vendita dei suoi prodotti.

Compagnia – Aliplast S.p.A.

Consulenti – Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell’Azienda in forza di un rapporto contrattuale.

Decreto – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Dipendenti – Soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato (ad esempio: lavoratori a progetto, etc.).

Documenti – Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Azienda.

Documento di Valutazione dei Rischi sul luogo di lavoro (DVR) – documento elaborato dal Datore di Lavoro a seguito della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e salute, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Documento di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) – documento elaborato ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in caso di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro delle parti coinvolte.

Impresa – Aliplast S.p.A.

Linee guida – Linee guida della Confindustria approvate dal Ministero di

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

Giustizia con D.M. 4 dicembre 2003 e successivi aggiornamenti pubblicati in data 24 maggio 2004 e 31 marzo 2008.

Mappatura delle aree di rischio – Selezione delle aree Aziendali nell'ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

Modello – Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.

Normativa di riferimento nazionale – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e Successive modificazioni e integrazioni.

Normativa di riferimento dell'Unione Europea – Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”; Legge 16 marzo 2006, n. 146 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”.

Normativa di riferimento sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro – Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Organismo di Vigilanza (OdV) – Organismo previsto dal D.lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull'osservanza e l'attuazione del Modello.

Operazione sensibile – Segmento di attività che si pone nell'ambito delle attività sensibili.

Partners – Coloro che si affiancano ad un'Impresa in un rapporto di collaborazione continuata in merito alla distribuzione, promozione e vendita dei suoi prodotti.

Portatori di interesse – I soci, i Dipendenti e Collaboratori, i Consulenti, i componenti del Collegio Sindacale e i rappresentanti a qualunque titolo della Società (ad esempio: procuratori, delegati, etc.)

Reati – Novero dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e Successive modificazioni e integrazioni.

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) – Sistema di Gestione conforme ai requisiti della norma BS OHSAS 18001:2007.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

Società – Aliplast S.p.A.

Soggetti apicali – Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Aliplast S.p.A. o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Successive modificazioni e integrazioni – Provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare: Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001); Legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25– *quinquies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n.146 (Reati transnazionali); D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 *bis.1* e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 3 agosto 2009, n. 116 (art. 25-*decies* del D.lgs. 231/2001); D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2011) – Legge 15.12.2014 n. 186 (art.25-*octies* del D.lgs. 231/2001); Dlgs. 152/2006 (art. 25 undecies Dlgs. 231/2001- reati ambientali), Legge 68/2015 (modifica ed integrazione dell'art. 25 undecies Dlgs. 231/2001), Legge 69/2015 (modifica ed integrazione dell'art. 25 *ter* del Dlgs. 231/2001 reati societari), Legge 199/2016 che modifica l'art. 603 bis c.p (modifiche all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01), Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (modifiche all'art. 25 *ter* Dlgs. 231/01), impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161], Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 - Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001).

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

PARTE GENERALE

Capitolo I – I riferimenti normativi

1. II D.Lgs. 231/2001, le sanzioni e i principi di esclusione della responsabilità dell'Ente

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore in data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300.

Il provvedimento normativo si è dimostrato necessario per adeguare l'assetto normativo nazionale, in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, ad alcune disposizioni normative internazionali: prima di tale normativa, il principio della personalità della responsabilità penale (art. 25 della Costituzione) era interpretato come assoluta impossibilità di concepire una qualsivoglia responsabilità penale in capo alle persone giuridiche.

L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 ha statuito, invece, la **responsabilità amministrativa in sede penale** della Società, qualora determinati Reati siano commessi nell'interesse e a vantaggio della Società stessa:

- da soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria;
- da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo della Società (amministratori, direttori generali, vicedirettori generali);
- da soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (Dipendenti non dirigenti, Collaboratori, Consulenti, etc.).

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrando in una delle fattispecie previste dalla Normativa di riferimento, alla responsabilità del soggetto agente, andrà a sommarsi la responsabilità della Società nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

In capo alla Società, sarà in ogni caso comminata una sanzione pecuniaria; nelle ipotesi di maggiore gravità, la normativa prevede viepiù l'applicazione di sanzioni interdittive (ad esempio: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione dall'ottenimento di finanziamenti, contributi e sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare la fornitura di beni e servizi).

1.1 Le fattispecie di reato

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

- Reati contro la Pubblica Amministrazione aggiornati alle norme contro la corruzione di cui alla Legge 6.11.2012, n. 190;
- Corruzione tra privati. (articolo 2635 c.c. novellato e D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 ter lett s bis).
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (l'art. 6 della Legge 406/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25bis);
- Reati societari (il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (la Legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (la Legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 quater.1);
- Reati contro la libertà individuale (la Legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25quinquies);
- Abuso di informazioni (cosiddetto *market abuse*) (il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25sexies);
- Reati transnazionali, previsti e integrati con Legge 146/2006;
- Reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime) (il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25 octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (la Legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 novies);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (la Legge 48/2008 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24 bis);
- Delitti di criminalità organizzata (la Legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art 24 ter);
- Delitti contro l'industria e il commercio (la Legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 bis.1);
- Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (la Legge 116/2009 ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 decies);
- Reati ambientali (il D.lgs. 121/11 ha inserito nel D.lgs. 231/2011 l'art. 25 undecies).
- Art . 2 del Dlgs 16 Luglio 2012, n.109, che regola l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative alla tutela del lavoratore straniero, articolo 22 comma 12 bis Dlgs 25 luglio 1998 n. 286, D.lgs. 231/2001 l'art. 25 duodecies.
Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 - Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001).

Per la realizzazione del presente Modello e in considerazione della tipologia

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

dell'attività esercitata dalla Società non saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di reato, in quanto nemmeno astrattamente ipotizzabili per un'Impresa, come Aliplast S.p.A., attiva nel campo del recupero di materiali plastici e nella produzione di *films* in polietilene e in PET:

- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reati contro la libertà individuale;
- abuso di informazioni;
- Reati transnazionali;
- delitti di criminalità organizzata;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;

Per quanto riguarda, in particolare, i Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico corre l'obbligo di evidenziare come la Società abbia implementato procedure *ad hoc* per l'esecuzione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio (Legge 137/1991 e Successive modificazioni e integrazioni) e si mostri particolarmente attenta nell'esame di operazioni che possano essere sospette di riciclaggio.

1.2 Le sanzioni previste e comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei Reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. 231/01, costituisce una "pena-base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento: ciò comporta un più congruo adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37) *“sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione”* (art. 11, comma 2°, D.Lgs. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D.Lgs. 231/01: *“Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di Consulenti, nella realtà dell'Impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente”*.

L'art. 12, del D.Lgs. 231/01 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore a Lire 200.000.000)*	- L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse dell'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un danno oppure - Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] - L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le cause pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato oppure - È stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo alla specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado] L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le cause pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato

In base all'art. 12 del D.Lgs. 231/2001 la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38).

In base all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 231/2001, la quota è uguale a Lire 200.000 (Euro 103,29) e, in ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Lire 20.000.000 (Euro 10.329,14).

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/01 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste. al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 231/01, ovvero:

- se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231/01 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14 del D.Lgs. 231/01).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

La confisca

In merito alla confisca, è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese della Società.

1.3 Le vicende modificative della Società

Il D.Lgs. 231/01 disciplina il regime della responsabilità della Società nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di Azienda). Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'Ente, stabilisce che: *“Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria”* inflitta all'Ente *“risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune”*. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'Ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'Ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i *deficit* organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato. Coerentemente, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di: *“trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”*.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, etc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'Ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, *“risponde dei Reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione”*. Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli Enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività Aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione.

Per evitare che in questo modo si desse luogo a un'impropria dilatazione della responsabilità, si prevede che, se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il Giudice debba tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della Società scissa, che continua

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla scissione. Gli Enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della Società scissa sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per Reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto – anche solo in parte – il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di Azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'Azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'Azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente. La responsabilità del cessionario – oltre che limitata al valore dell'Azienda oggetto di cessione (o di conferimento) – è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.4 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa della Società

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

L'adozione del Modello consente, dunque, alla Società di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa.

La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo dirigente dell'Ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

Con riferimento all'effettività del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

2. Le Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria quali basi del Modello

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che il Modello organizzativo possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti tra cui le Linee guida emanate da Confindustria e lo Standard Internazionale BS OHSAS 18001:2007.

2.1 Le Linee guida di Confindustria

Nell'elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Aliplast S.p.A. si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Grazia e Giustizia.

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i Modelli possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i Reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. I successivi aggiornamenti, pubblicati in data 24 maggio 2004 e 31 marzo 2008, sono stati approvati dal Ministero della Giustizia che ha giudicato tali Linee guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Nella definizione del Modello, le Linee guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i Reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso l'adozione di specifici protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, sono:

- l'adozione di un Codice Etico;

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Nelle relative Linee guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Le suddette Linee Guida sono state nuovamente aggiornate nel 2014 con le principali novità rispetto alla precedente versione del 2008 e più precisamente: l'introduzione dei reati informatici, dei reati sulla sicurezza sul lavoro, dei reati ambientali, del reato di occupazione di lavoratori stranieri irregolari e da ultimo del reato di corruzione tra privati.

Nella predisposizione del Modello, la Società tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee guida predisposte da Confindustria.

2.2 Il British Standard OHSAS 18001:2007

Con specifico riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, Aliplast S.p.A. ha preso a riferimento il British Standard OHSAS 18001:2007, contenente i requisiti che deve soddisfare un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, per permettere ad una organizzazione di controllare i propri rischi e migliorare le proprie prestazioni in ambito salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema di gestione viene integrato ai sistemi di gestione già esistenti o che verranno eventualmente introdotti in Aliplast Spa.

I requisiti fondamentali del British Standard OHSAS 18001:2007 possono essere così riassunti:

- definizione da parte dei vertici aziendali della politica per la salute e sicurezza sul lavoro e divulgazione della stessa a tutti i livelli aziendali e all'esterno dell'organizzazione;
- pianificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro attraverso i processi di:
 - identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli conseguenti;
 - identificazione dei requisiti legali e di altro tipo applicabili

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

- all'organizzazione o dalla stessa sottoscritti; definizione delle modalità di accesso e divulgazione di tali requisiti;
- definizione di obiettivi e programmi coerenti con la politica per la salute e sicurezza sul lavoro e in accordo con i requisiti legali e di altro tipo applicabili e con i rischi individuati;
- attuazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro attraverso i processi di:
 - individuazione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità, per assicurare che il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro sia stabilito, implementato e mantenuto attivo;
 - definizione delle competenze del personale che opera sotto il controllo dell'organizzazione e attuazione da parte dell'Azienda di attività di formazione e addestramento, al fine di assicurare che ciascun lavoratore sia consapevole dei rischi esistenti in materia di salute e sicurezza, dei propri ruoli e responsabilità e dell'importanza di operare in conformità alla politica e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro;
 - informazione e formazione periodica diretta al personale aziendale a tutti i livelli e, nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne, anche al personale esterno all'organizzazione (fornitori, visitatori, appaltatori, ecc.), in merito alla politica aziendale adottata, al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, alle funzioni e ai compiti delle persone investite di responsabilità nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro;
 - coinvolgimento del personale sulle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro attraverso forme di comunicazione rivolte internamente ai vari livelli e funzioni dell'organizzazione ed esternamente ai fornitori e ai visitatori dei luoghi di lavoro, in relazione ai rischi individuati e al sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro;
 - promozione ed attuazione di forme di partecipazione e di consultazione preventiva dei lavoratori, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e in relazione ai rischi individuati e al sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro;
 - definizione e controllo di un sistema documentale, costituito da un manuale, da procedure, istruzioni, moduli e documenti di registrazione necessari per assicurare l'effettiva pianificazione, implementazione e controllo dei processi correlati alla gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - definizione di procedure documentate per la gestione delle operazioni e attività associate ai pericoli individuati, quando risulti necessario introdurre controlli specifici per gestire i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro (gestione delle sostanze pericolose, utilizzo di macchine e attrezzature, gestione dei lavori in appalto, ecc.);
 - gestione delle situazioni di emergenza, attraverso la definizione di procedure e piani per la preparazione e risposta a tali situazioni;

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

individuazione delle responsabilità e del personale incaricato e delle modalità e tempi di esecuzione di simulazioni delle emergenze individuate;

- verifica del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro attraverso i processi di:
 - monitoraggio e misurazione delle prestazioni;
 - valutazione periodica della conformità alla normativa vigente applicabile;
 - registrazione, investigazione e analisi degli incidenti, infortuni, situazioni e comportamenti pericolosi;
 - gestione delle situazioni non conformi e adozione di azioni correttive e preventive per l'eliminazione delle cause di reali o potenziali non conformità;
 - controllo e mantenimento delle registrazioni che permettono di dimostrare la conformità ai requisiti dello Standard OHSAS 18001:2007 e alle richieste di leggi e regolamenti applicabili;
 - verifica sistematica, attraverso audit interni, del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per determinare se tale sistema è conforme ai requisiti dello Standard OHSAS 18001:2007, è correttamente implementato e mantenuto attivo, è coerente con la politica e gli obiettivi definiti dai vertici aziendali;
- riesame ad intervalli pianificati, del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, per assicurare la sua continua adeguatezza ed efficacia e per individuare opportunità di miglioramento o la necessità di modifiche al sistema di gestione, inclusa la politica e gli obiettivi per la salute e la sicurezza sul lavoro.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

Capitolo II – Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

1. La costruzione del Modello

Aliplast S.p.A. ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello, avviando una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee guida di Confindustria e del British Standard OHSAS 18001:2007.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

1.1 Fase di identificazione dei Processi sensibili

L'identificazione dei Processi sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, Documento di Valutazione dei Rischi, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale (amministratori, direzione generale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, responsabili di funzione e di reparto).

Dallo svolgimento di questo processo di analisi, è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione di Reati.

Successivamente a tale fase di indagini, si è proceduto a verificare le modalità di gestione dei Processi sensibili, il sistema di controllo sugli stessi (procedure esistenti, separazione di funzioni, documentabilità dei controlli) nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (ad esempio: verificabilità, documentabilità, etc.).

E' stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di Aliplast S.p.A. allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

1.2 Analisi dei rischi

Sulla base della rappresentazione di Aliplast S.p.A., quale emergente dalla fase 1.1. (identificazione dei Processi sensibili) e in considerazione delle previsioni e delle finalità indicate dal D.Lgs. 231/2001, si è proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di Reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti. (cd. "*as is analysis*").

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

In tale fase, quindi, sono stati rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotata la Società per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. *"gap analysis"*).

Quest'ultima, infatti, è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un Modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee guida di Confindustria e la *best practice*.

La Società ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza della Società, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei Reati efficiente.

In tale ottica, la Società sta operando per implementare e perfezionare le procedure già esistenti, all'interno di un sistema di gestione integrato, basandosi sui seguenti principi:

- separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo, nel rispetto del principio della tracciabilità;
- adeguato livello di formalizzazione.

1.3 Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito da una **"Parte Generale"**, contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da una **"Parte Speciale"** contenente le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001, astrattamente ipotizzabili nella Società, in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell'analisi precedentemente descritta.

La Parte Speciale si riferisce in particolare ai comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli organi sociali di Aliplast S.p.A., nonché dai suoi Consulenti e *Partners* come già definiti nella Parte Generale: obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare, con riferimento alle diverse tipologie di reato, le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e i *Partners* di Aliplast S.p.A.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

- sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. La funzione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire alla Aliplast S.p.A. di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente contraria agli interessi dell'Azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'Azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti e *Partners* che operino per conto o nell'interesse di Aliplast S.p.A. nell'ambito dei Processi sensibili di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi sensibili e la comminazione da parte della "Governance" della società di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3. Il Modello nel contesto dell'Azienda

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in Aliplast S.p.A., ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sui Processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee guida e dalle norme internazionali di riferimento (BS OHSAS 18001:2007, UNI IN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, etc.), sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e, in particolare:

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

- il Codice di Comportamento, le Linee di Condotta nelle relazioni economico-commerciali;
- le norme aziendali di conferimento dei poteri;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- la comunicazione al personale e la formazione dello stesso;
- le procedure aziendali di autorizzazione di firma dei contratti con clienti e fornitori;
- le procedure aziendali che regolano la gestione degli incarichi di consulenza e le collaborazioni esterne;
- il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- il sistema di gestione della qualità;
- il sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro;
- il sistema di gestione ambientale.

Il presente Modello si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere in Azienda.

I principi cardine a cui il Modello si ispira sono:

1. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - a. l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno ad Aliplast S.p.A. del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - b. la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere i risultati ragionevolmente ottenibili;
 - c. l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
 - d. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
2. I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - a. la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - b. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - c. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - d. la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

4. L'adozione del Modello e le successive modifiche

Aliplast S.p.A. ha proceduto all'adozione del presente Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/10/2009.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

Trascorso un quadriennio dalla sua adozione, con delibera del C.D.A. dell'11.7.2013 è stato deciso di procedere ad una profonda revisione del modello sulla base dell'esperienza acquisita nello stesso periodo.

Nella predetta riunione, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello.

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Aliplast S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza, titolare di precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello, individua, suggerisce ed indica all'Organo Amministrativo della Società le modifiche e/o integrazioni del Modello che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ratifica quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente.

In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dal Presidente devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

4.1. Le Attività sensibili

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività aziendale di Aliplast S.p.A., ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che le Attività sensibili della Società riguardano principalmente:

- le relazioni con la Pubblica Amministrazione;
- i Reati societari;
- i Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- i delitti commessi in materia di sicurezza dei sistemi informativi e trattamenti illecito di dati personali.
- i reati ambientali

Gli altri Reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, che sono stati comunque sottoposti ad analisi del rischio/reato, non appaiono concretamente configurabili nella realtà dell'Azienda.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nei rispettivi capitoli della Parte Speciale.

Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività Aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco delle Attività sensibili.

Capitolo III – L'Organismo di Vigilanza

1. Identificazione, nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza.

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo della Società (art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le Linee guida – che qui si citano in quanto rappresentano il codice di comportamento per la redazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 redatto dall'associazione di categoria di riferimento – individuano quali requisiti principali di tale organismo di Controllo **l'autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.**

In particolare, secondo le Linee guida, i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono:

- l'inserimento dell'Organismo di Vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*;
- la previsione di un'informativa continua dall'Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale (Presidente, Vicepresidente/Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e Collegio Sindacale);
- l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che – rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative – ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”* necessarie per svolgere efficacemente l'attività di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all'attività di controllo.

La scelta di nomina eseguita da Aliplast S.p.A. viene giudicata idonea in quanto:

- l'autonomia e indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre è garantita dalla composizione mista dell'Organismo (ossia soggetti esterni alla Società e soggetti interni);
- la professionalità è assicurata dall'esperienza e competenza dei soggetti nominati tanto nel campo giuridico – essenziale per la conoscenza della natura della responsabilità amministrativa degli enti e delle modalità di

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

perfezionamento dei Reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 – quanto con riferimento alle tematiche in materia di organizzazione e controllo, nonché alle tecniche specialistiche connesse allo svolgimento di “attività ispettiva” e di analisi del sistema di controllo, quali, a titolo esemplificativo, la tecnica di analisi e di valutazione dei rischi, di intervista e di elaborazione di questionari; tale professionalità può inoltre avvalersi del supporto di funzioni interne e Consulenti esterni: per l'utilizzo di questi ultimi l'Organismo di Vigilanza dispone di adeguate risorse economiche;

- la continuità di azione è garantita dalla circostanza che nell'Organismo di Vigilanza è inserito un soggetto interno alla Aliplast S.p.A., dedicato all'attività e con la possibilità di avvalersi, per l'esecuzione dei compiti di vigilanza e controllo che gli sono attribuiti, di altre funzioni interne dell'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza individuato è inoltre in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dai compiti affidati.

2. Disposizioni di carattere generale

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza, in quanto al Consiglio di Amministrazione compete, comunque, la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, salva ogni diversa applicabile e prevalente disposizione di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le funzioni di Aliplast S.p.A., onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture di Aliplast S.p.A., ma altresì – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – di Consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali Consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'Organismo di Vigilanza.

Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, il Consiglio di Amministrazione – sulla base di un documento proposto dall'Organismo di Vigilanza che dettagli necessità e programmi di utilizzo – deve approvare la dotazione di risorse finanziarie della quale l'Organismo di Vigilanza stesso potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.), rendendo conto al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, *Partners* o organi sociali: poteri questi che sono demandati ai competenti organi societari o funzioni aziendali, secondo i protocolli previsti nel Modello o nelle procedure ivi richiamate.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'Organismo di Vigilanza hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (ad esempio: dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza potrebbero emergere elementi che facciano risalire il Reato al massimo vertice aziendale). Pertanto, le eventuali decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative a membri dell'Organismo di Vigilanza sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Amministratore Delegato che dovrà obbligatoriamente acquisire il preventivo unanime parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza – modalità di funzionamento – rinvio allo Statuto ed al Regolamento dell'ODV

Per tutto quanto attiene i poteri, le attribuzioni, i compiti ed i doveri dell'Organismo di Vigilanza, si rinvia allo **Statuto dell'Organismo** stesso allegato al presente modello organizzativo.

Si rinvia invece al **Regolamento redatto dall'OdV** in carica, per tutto quanto attiene alla definizione degli aspetti relativi alla continuità di azione dell'Organismo, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi.

Anche il Regolamento dell'OdV così come il sopra menzionato Statuto costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione e Gestione.

4. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza all'azienda

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità di comunicare al Consiglio di Amministrazione mediante apposita informativa scritta:

- all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definitivo ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite nel corso dell'attività;
- ogni sei mesi: periodiche relazioni, in merito all'attuazione del Modello da parte di Aliplast S.p.A.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

Lo stesso Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare:

1. i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dall'attività siano emersi aspetti suscettibili di miglioramento. In questo caso, sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con annessa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché l'indicazione specifica delle modifiche operative necessarie per dare corso all'implementazione;
2. comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico o con le procedure aziendali al fine di acquisire tutti gli elementi per segnalare alle strutture preposte gli elementi necessari per procedere alla valutazione e all'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, nonché per evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività di cui al punto 2. dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo, se necessario, la collaborazione di altre strutture aziendali al fine di individuare in modo più accorto i rimedi per impedire il ripetersi di tali circostanze.

Le copie dei verbali saranno custodite dell'Organismo di Vigilanza e dagli organismi eventualmente di volta in volta coinvolti.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vicepresidente hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza ha, a sua volta, la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi sociali per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni aziendali competenti presenti in Aliplast S.p.A. per diversi specifici profili e precisamente:

- con il preposto agli affari legali per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della Mappatura delle aree di rischio, per individuare ed attuare le azioni di tutela di Aliplast S.p.A. in tutti i casi di violazione della disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei Reati societari;
- con il preposto alla formazione, in ordine alla formazione del personale;
- con il preposto ai procedimenti disciplinari, in ordine ai procedimenti disciplinari;
- con il preposto al settore amministrazione e finanza, in ordine al controllo dei flussi finanziari e di tutte le attività, anche amministrative, che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei Reati societari;
- con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in ordine alle attività antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

4. Segnalazioni di non conformità all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad atti, comportamenti ed eventi che potrebbero ingenerare responsabilità a carico di Aliplast S.p.A., ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di agevolare le suddette comunicazioni Aliplast ha messo a disposizione una pluralità di canali e segnatamente:

- a mezzo di email all'indirizzo dedicato di posta elettronica certificata dell'ODV: odvaliplastspa@legalmail.it
- a mezzo di segnalazione su biglietto cartaceo da "postare" in apposito contenitore presente in reparto. La segnalazione verrà poi trasmessa all'ODV dal responsabile addetto a raccogliere le segnalazione o dalla Direzione;
- a mezzo richiesta di colloquio da formalizzare al superiore gerarchico o alla Direzione.

Aliplast si impegna a proteggere la riservatezza e l'identità dei soggetti che effettueranno le suddette segnalazioni applicando la "policy" di seguito illustrata. Valgono al riguardo le seguenti indicazioni di carattere generale le quali a tutti gli effetti costituiscono la "policy" adottata per il trattamento di tali tipologie di informazioni

- i Dipendenti e gli Organi Societari **sono tenuti a segnalare** all'Organismo di Vigilanza le violazioni, da chiunque commesse e, in particolare, le notizie relative:
 - alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
 - a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La suddetta “policy” non ammette segnalazioni anonime.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell’ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Nel gestire la segnalazione, Aliplast applica le forme di tutela così come declinate dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al divieto di discriminazione ovvero ritorsione del whistleblower (segnalatore), nonché le tutele in caso di segnalazione fatta a scopo diffamatorio.

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 del codice civile.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà dei Dipendenti di Aliplast S.p.A.;

- i Consulenti e *Partners* saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni relative ad una violazione, o presunta violazione, del Modello nei limiti e con le modalità eventualmente previste contrattualmente;
- l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto nel paragrafo intitolato “*Il sistema disciplinare*”.

4.1 Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Oltre alle segnalazioni – relative a violazioni di carattere generale – sopra descritte e sempre che si tratti di atti o fatti relativi alle attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

1. i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano Aliplast S.p.A., i suoi Dipendenti o componenti degli organi sociali;
2. le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai Dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei confronti degli stessi;
3. i rapporti eventualmente preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;

4. le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
5. le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell'area di accadimento).

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre il potere di individuare altre informazioni che dovranno essergli trasmesse, in aggiunta a quelle sopra descritte.

L'obbligo dell'informativa da parte dei soggetti indicati deve essere adempiuto attraverso relazione e comunicazioni.

Per quanto attiene la descrizione dettagliata dei flussi informativi che riguardano le comunicazioni tra l'Organismo di Vigilanza e i soggetti aziendali di volta in volta chiamati in causa, in occasione della revisione del modello è stata predisposta un'apposita tabella M69 Piano dei flussi informativi verso l'OdV.

5. Raccolta e conservazione delle informazioni

La raccolta e la conservazione delle informazioni inerenti i flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza, vengono regolarmente effettuate dall'azienda.

6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Aliplast S.p.A. garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in Azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato e integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

L'adozione del presente Modello e i contenuti in esso presenti sono comunicati a tutti i Dipendenti Aliplast S.p.A. attraverso specifici momenti formativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato materiale informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di Aliplast S.p.A.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

In particolare, la Società ha provveduto ad organizzare idonei strumenti di diffusione, quali la comunicazioni via posta elettronica, corsi di formazione e aggiornamento (la cui partecipazione è obbligatoria per il personale dipendente).

I principi e i contenuti del Modello sono portati a conoscenza anche di tutti i soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati di Aliplast S.p.A., operano per conto della stessa, svolgendo nel suo interesse prestazioni o servizi, quali Collaboratori, agenti, concessionari di vendita, fornitori, ditte appaltatrici, subappaltatori, ditte committenti di Aliplast S.p.A., ditte comodatarie a cui Aliplast S.p.A. affida attrezzature e macchine per la lavorazione degli scarti o altri soggetti che hanno rapporti contrattuali con l'Impresa e che implicano lo svolgimento di attività in favore o per conto della medesima.

L'impegno al rispetto della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte di tali soggetti dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto. Tale clausola dovrà inoltre prevedere la facoltà per Aliplast S.p.A. di procedere all'applicazione di forme di autotutela (ad esempio risoluzione del contratto, applicazione di penali, etc.), laddove sia ravvisata una violazione dei principi e dei contenuti del Modello.

7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza, che svolge continuamente sull'effettività del Modello e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso, l'Organismo di Vigilanza periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale attitudine del Modello alla prevenzione dei Reati, preferibilmente coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti o atti di maggior rilevanza conclusi o compiuti da Aliplast S.p.A. in relazione ai Processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza, che si avvale, di norma, del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza verificherà che vengano svolti controlli periodici (audit) al fine di:

- verificare l'efficacia del predetto sistema di controllo interno;
- evidenziare aree critiche e stimola la pianificazione dei miglioramenti.

Gli audit sono condotti da soggetti incaricati scelti tra personale (interno e/o esterno all'organizzazione) indipendenti alle attività oggetto di verifica ed opportunamente addestrati per assicurare obiettività ed imparzialità di giudizio.

Tutte le verifiche di cui sopra e il loro esito sono oggetto di *report* quadrimestrale al Consiglio di Amministrazione.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

Capitolo IV – La Mappatura delle aree di rischio e il Modello di Aliplast S.p.A.

1. La storia, le aree di operatività aziendale e la struttura di Aliplast S.p.A.

Aliplast S.p.A. è un'Azienda con sede legale in Ospedaletto di Istrana (TV), via delle Fornaci n. 14, iscritta nel Registro delle imprese di Treviso, R.E.A.–153324, (P.IVA. 00792100265), attiva nel recupero e nella rigenerazione di materiali plastici ed imballaggi industriali di scarto.

La Società ha per oggetto:

- la raccolta, la lavorazione, lo stoccaggio, il trattamento ed il commercio, sotto tutte le forme previste dalla legge, di materiale plastico di ogni tipo e genere;
- la produzione e il commercio, sotto tutte le forme previste dalla legge, di prodotti e manufatti in materiale plastico.

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 5.000.000,00 per un totale di 14.000 azioni, di proprietà per la quota parte di 11.200 azioni di HERAMBIENTE SPA e per la quota parte di 2.800 azioni di Aligroup S.r.l..

In data 26.6.2017 contestualmente alla cessazione del controllo da parte di Aligroup s.r.l. è iniziato il controllo di Herambiente S.p.a.

Nella sua esperienza ventennale (inizio attività il 2 luglio 1982) Aliplast S.p.A. ha consolidato e potenziato le proprie conoscenze nei settori del riciclo, rigenerazione e produzione di *film* eco-plastici a basso impatto ambientale.

Aliplast S.p.A. si è specializzata nell'individuare un sistema ottimale per il recupero degli scarti industriali, avvalendosi di un ufficio competente e organizzato a far fronte alle molteplici richieste del mercato.

Aliplast S.p.A. può contare sulla collaborazione di un personale dipendente di circa 200 persone e su un efficace Sistema di Gestione Integrato certificato ISO 9001 e ISO 14001 che garantisce qualità di servizi e una valida consulenza per soddisfare le richieste della clientela, oltre che assicurare il rispetto della normativa ambientale applicabile e l'impegno alla prevenzione dell'inquinamento.

Essendo in grado di programmare con anticipo il ritiro dei materiali di scarto, grazie ad un sistema gestionale informatico che garantisce di inserire e classificare per tipologia tutti i fornitori, Aliplast S.p.A. fidelizza i propri Clienti, garantendo una costante qualità di servizio e prezzi adeguati.

La Società ha costituito inoltre, nel territorio italiano ed europeo, un servizio capillare che le permette di collaborare anche con aziende dislocate nel territorio presso cui deve essere effettuato il ritiro.

Avendo a disposizione ampie aree di stoccaggio in cui accatastare e selezionare il materiale raccolto, i prodotti vengono successivamente lavorati attraverso processi di lavaggio, estrusione e calandratura, dando vita a

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

manufatti che sono qualitativamente comparabili a quelli ottenuti dalla lavorazione di polimeri *ex novo*.

I prodotti così ottenuti sono costituiti da bobine in *film* in polietilene e PET pronti per essere immediatamente utilizzati in ambito industriale.

1.1. Il sistema di governance

Dal punto di vista organizzativo, Aliplast S.p.A. ha un Consiglio di Amministrazione composta da sette componenti.

Con il verbale del consiglio di amministrazione del 17.04.2018 veniva confermato, quale Presidente del consiglio di amministrazione il signor Alibardi Roberto, al quale venivano conferiti specifici poteri.

Con il medesimo verbale veniva nominato quale amministratore delegato il dottor Andriolo Carlo il quale veniva munito di molteplici ed ampi poteri.

Anche gli amministratori Ilario Marco e Rupolo Roberto sono stati investiti di deleghe che consentono quanto al primo la gestione e la supervisione ordinaria di funzioni relative all'attività produttiva e, quanto al secondo, alla gestione della sicurezza e dell'ambiente, ancorché nella loro funzione di amministratori essi devono riportare al Consiglio di Amministrazione. Il Sig. Rupolo Roberto pertanto è individuato quale datore di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 nonché responsabile interno del trattamento dei dati personali ex Regolamento EU 679/2016.

Le deleghe per quel che attiene il presente modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono precisate in calce al presente manuale.

L'attività di controllo è esercitata dal Collegio sindacale, costituito da cinque membri.

1.2. L'organigramma dei soggetti responsabili

I ruoli a cui è affidato il controllo delle attività svolte da Aliplast S.p.A., con riferimento alle diverse aree operative, sono individuati in M005 "Organigramma aziendale".

1.4. Aree di operatività aziendale

L'unità operativa di Ospedaletto di Istrana (TV), per la quale si predispone il presente Modello, è suddivisa in:

- uffici;
- laboratorio;
- officina;
- reparto lavaggio PE;
- area rigenerazione PE;
- reparto lavaggio PET;
- area rigenerazione PET1;
- area rigenerazione PET2;

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

- area macinazione;
- area saldatura *film*;
- area filmatura;
- reparto lastra;
- area depuratore;
- area presse;
- reparto Buhler-decontaminazione PET;
- depositi interni;
- depositi esterni;
- area ecologica-gestione rifiuti;
- altre aree:
 - spogliatoi
 - servizi igienici
 - centrale termica / generatori di vapore
 - cabine elettriche
 - area parcheggi
 - area chiller
 - area ricarica carrelli elevatori.

L'attività viene ivi svolta in turni a ciclo continuo, ad esclusione degli uffici e del laboratorio.

2. La funzione, i principi ispiratori e struttura del Modello di Aliplast S.p.A.

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute a rischio e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette Aree sensibili.

Ciò si ottiene:

- creando – in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse di Aliplast S.p.A., nelle Aree sensibili, come meglio individuate nella Parte Speciale del presente documento – la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello , in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di Aliplast S.p.A., in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società;
- garantendo alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività Aziendali nelle Aree sensibili, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei Reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle Aree sensibili, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili in tale ambito.

Tale analisi è stata realizzata, effettuando interviste ai soggetti responsabili dei

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

servizi sopra citati e degli uffici ai quali fanno capo le menzionate Attività sensibili.

Si è proceduto, poi, a confrontare le risultanze con le procedure attualmente approvate e attuate da Aliplast S.p.A., al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001.

La proceduralizzazione attuata si è dimostrata particolarmente efficace, anche nell'ottica della normativa in esame, e idonea a prevenire la commissione dei Reati menzionati nel paragrafo precedente.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni Documenti, nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore in virtù dello scopo del lavoro.

In tale ottica, particolare attenzione è stata riservata all'Organismo di Vigilanza, le cui funzioni, così come previsto dal D.Lgs. 231/2001, sono quelle di vigilare sull'effettiva osservanza del Modello e di aggiornare il Modello di pari passo con l'evolversi della realtà aziendale.

È stato elaborato, quindi, un apposito regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nel quale, in ossequio al disposto normativo, sono state altresì evidenziate le caratteristiche strutturali, oltre che, naturalmente, le modalità di funzionamento di tale organismo.

Il Modello è stato, infine, articolato in due Parti, anche al fine di garantirne una più efficace e snella attività di aggiornamento: infatti, se la Parte Generale contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la Parte Speciale, in considerazione del contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti.

Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di Reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – nonché lo sviluppo dell'attività di Aliplast S.p.A., potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori eventuali capitoli.

3. Modalità di valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata prendendo in considerazione analiticamente tutti i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Il prospetto di tale analisi è definito nel modulo R223 "Analisi rischi reato" di cui si avrà modo di trattare più diffusamente nel paragrafo successivo.

In detta analisi sono stati presi in considerazione alcuni parametri particolarmente indicativi e segnatamente:

- 1) L'efficacia delle misure di controllo
- 2) La frequenza del reato nel quinquennio precedente alla verifica
- 3) La gravità del reato in tutti i suoi profili, penali e civili.

La probabilità dell'evento delittuoso è inversamente proporzionale alla capacità

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

di contrasto delle misure adottate. Maggiori e più raffinate sono le misure di controllo, minore è la possibilità che l'evento si verifichi. Tale dato viene nondimeno corretto alla luce del dato statistico ovvero dalla frequenza del reato nell'ultimo quinquennio.

Tanto premesso la probabilità del reato è resa dalla seguente formula:

P = Probabilità del reato

C = Coefficiente di efficacia della misura di controllo

[maggiore è l'efficacia delle misure di controllo, minore è il valore del coefficiente C

(Tabella A)]

F = Frequenza del reato

$$P = C \times F$$

I valori dei parametri indicati nella formula che precede sono rappresentati nelle tabelle A e B che seguono:

Tabella A

COEFFICIENTE DI EFFICACIA DELLE MISURE DI CONTROLLO (C)	
valore	descrizione
1	La misura di controllo è idonea a contrastare il reato
2	La misura di controllo ha una discreta capacità di contrastare il reato
3	La misura di controllo ha una capacità bassa di contrastare il reato
4	La misura di controllo non è idonea a contrastare il reato

Tabella B

FREQUENZA DEL REATO (F)	
valore	descrizione
0,5	Nessun episodio nel quinquennio precedente
2	1 episodio nel quinquennio precedente
3	2 episodi nel quinquennio precedente
5	Più di 2 episodi nel quinquennio precedente

La gravità del reato misura l'effetto impattante dell'evento delittuoso nella realtà aziendale.

A tal proposito si è deciso di rapportare la gravità del fatto alla pena prevista dalla legge per gli autori del reato ed alla sanzione ex Dlgs. 231/2001 (sanzione in termini di quote) prevista per la società.

Il risultato così ottenuto viene poi corretto con ulteriori due coefficienti.

In particolare il coefficiente "k" segnala la presenza di misure interdittive (valore 1,5 è presente la misura, valore 1 la misura non è presente).

Il coefficiente "d", invece, indica la presenza di "danni ulteriori", in particolare

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

danni da risarcimento civile, all'immagine, compromissione della “*governance*” societaria, eventuale contestazione di altri reati in concorso, anche non compresi nel Dlgs. 231/2001 e più in generale qualsiasi pregiudizio dovesse ravvedersi in conseguenza della fattispecie occorsa.

Il valore di tale coefficiente è “1” per tutti i reati ad eccezione dei reati ambientali per i quali si è deciso di prevedere un valore fisso di “5”.

Tale scelta è stata necessitata dal fatto che, con l'utilizzo della formula matematica adottata, la valutazione dei rischi da reato ambientale appariva “*prima facie*” alquanto sottostimata a causa dei valori bassi relativi al regime sanzionatorio, effettivamente piuttosto mite, se confrontato con altri reati inseriti nel Dlgs. 231/2001.

Senonchè la sanzione applicata al reato ambientale in sé considerato restituisce una visione molto parziale del rischio.

Va da sé, infatti, che il più delle volte il reato ambientale avviene in concorso con altre fattispecie delittuose. A tal proposito sia sufficiente pensare alle conseguenze alla salute che ne possono derivare ed alla conseguente possibilità di contestare anche altri reati o, sotto il profilo civile, di “*class action*”.

A tale situazione, peraltro, si contrappone la necessità per Aliplast di adottare in detta materia una politica di “tolleranza zero”, in ragione del settore in cui la stessa società si trova ad operare.

In tale ottica, quindi, si è rilevato come solo attribuendo al coefficiente “d” il valore fisso di “5” sia possibile mantenere quella soglia di attenzione prefigurata dalla società.

Tanto premesso, la gravità del danno è rappresentata dalla seguente tabella C, al netto dei coefficienti di correzione “k” e “d”.

Tabella C

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' (G) del reato

		sanzione pecuniaria (quote) per l'azienda					GRAVITA'	
		100-200	201-400	401-600	601-800	801-1000		
		1	2	3	4	5		
sanzione pecuniaria o detentiva per la persona fisica	solo pecuniaria	1	1	2	3	4	5	
	pecuniaria + detentiva (fino a 2 anni)	2	2	4	6	8	10	1 - 3 bassa
	pecuniaria + detentiva (da 2 a 3 anni)	3	3	6	9	12	15	4 - 6 medio bassa
	pecuniaria + detentiva (da 3 a 10 anni)	4	4	8	12	16	20	8 - 10 medio alta
	pecuniaria + detentiva (oltre 10 anni)	5	5	10	15	20	25	15 - 25 alta

K = 1,5 Coefficiente di correzione in caso di applicazione di misure interdittive

d = 5 Coefficiente di correzione da applicare solo per reati ambientali

d = 1 Coefficiente di correzione da applicare a tutti gli altri reati

La Gravità del rischio reato (G') è rappresentata dalle seguente formula:

$$G' = G \times (k+d)$$

L'Indice di Rischio (R) è rappresentato dalle seguente formula:

$$R = C \times F \times G \times (k+d)$$

Il risultato viene classificato secondo le classi di rischio rappresentate nella seguente tabella D:

Tabella D

CLASSI DI RISCHIO (R)	
valore	Rischio
1 - 50	Irrilevante
51 - 100	Basso
>100	Critico

Pertanto, quand'anche, nonostante gli indici di correzione sopra illustrati, il rischio reato risultasse basso in ragione della modesta gravità del reato, la presenza di precedenti (cfr. tabella B) o l'indicazione di una bassa o capacità di

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

contrastare l'evento (valore 3 di cui alla tabella A) o addirittura l'inidoneità delle misure (valore 4 di cui alla tabella A) dovranno indurre l'Azienda ad adottare le idonee iniziative per migliorare tali parametri.

4. Le Aree sensibili dell'attività di Aliplast S.p.A.

L'analisi dell'operatività aziendale è stata oggetto di una profonda verifica in occasione della revisione del modello. In particolare si è proceduto ad analizzare ogni area di rischio, realizzando in tal modo una tabella di valutazione dei rischi da reato presupposto secondo il metodo di analisi "processo-reato", definito in R223 "Analisi rischi reato".

Sono state prese in considerazione le seguenti Aree sensibili:

a. Reati contro la Pubblica Amministrazione:

- operazioni relative a finanziamenti agevolati o volte all'ottenimento di agevolazioni e contributi dalla Pubblica Amministrazione;
- gestione delle risorse finanziarie;
- comunicazione alla Pubblica Amministrazione di informazioni e dati aziendali;
- gestione e assunzione di Dipendenti;
- gestione e assunzione di Consulenti;
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla Pubblica Amministrazione richieste da norme legislative e regolamentari;
- gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;
- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani per l'assegnazione di commesse (attività di vendita/fornitura agli enti pubblici);
- rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione (in particolare per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali);
- gestione dei rapporti con le autorità doganali;
- richieste di finanziamenti e contributi pubblici (in particolare per le attività di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti, nonché di formazione del personale);
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, etc.);
- erogazione di contributi e liberalità;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e di collaborazione esterna.

b. Reati societari:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- operazioni relative al capitale sociale;

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Società di revisione contabile, Collegio sindacale, etc.) e formazione della volontà assembleare.

c. Delitti in violazione delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori:

- redazione e verifica del documento di valutazione del rischio, nonché di tutta la documentazione presente in Aliplast S.p.A., rispetto alle prescrizioni dettate dalla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici dell'attività produttiva posta in essere;
- gestione dei rapporti con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con il medico competente;
- gestione del personale negli stabilimenti;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici;
- scelta e gestione dei rapporti con le ditte comodatarie a cui Aliplast S.p.A. affida attrezzature e macchine per la lavorazione degli scarti;
- scelta e gestione dei rapporti con i soggetti a cui Aliplast S.p.A. affida l'attività di stoccaggio, magazzinaggio e deposito del materiale plastico trattato dall'Azienda;
- adempimenti ed incombenze dipendenti e connesse agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

d. Delitti informatici e di trattamento illecito di dati:

- utilizzo di risorse e di informazioni di natura informatica o telematica.

e. Reati ambientali

- Gestione degli scarichi al suolo nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- Gestione dei rifiuti;
- Gestione degli adempimenti legislativi in merito ai limiti di emissioni in atmosfera;
- Gestione delle autorizzazioni ambientali;
- Tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e gestione sia degli obblighi di comunicazione, sia del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuovi stabilimenti, apertura di nuove sedi, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della Mappatura delle Aree di rischio.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

5. La procedura di adozione del Modello

L'approvazione del presente Modello è avvenuta con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra citata.

Il Consiglio di Amministrazione, infatti, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello.

Le eventuali modifiche del Modello approvato, a mente del disposto di cui al citato art. 6 del D.Lgs. 231/2001, saranno oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui comportino integrazioni o modifiche necessarie in relazione all'evolversi della normativa ovvero una modifica del ruolo e/o della composizione dell'Organismo di Vigilanza, oppure laddove si rendano necessarie in séguito all'individuazione di significative violazioni o elusioni delle prescrizioni contenute nel presente Modello, stante l'inadeguatezza dello stesso a prevenire i Reati.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione provvederà poi a comunicarle all'Organismo di Vigilanza e contestualmente al Collegio sindacale.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al consigliere delegato eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, a opera delle funzioni interessate.

Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

6. La diffusione del Modello tra i portatori di interesse, l'attività formativa e informativa.

Per portatori di interesse della Società devono intendersi cumulativamente:

1. i soci di Aliplast S.p.A.;
2. i membri del Consiglio di Amministrazione individualmente considerati e l'organo amministrativo collegialmente considerato;
3. i membri del Collegio Sindacale individualmente considerati e l'organo di controllo interno collegialmente considerato;
4. i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, della Società;
5. i Dipendenti di Aliplast S.p.A.;
6. i Collaboratori, a qualunque titolo, di Aliplast S.p.A.;
7. i Consulenti di Aliplast S.p.A.;
8. i *Partners* di Aliplast S.p.A. (clienti, fornitori, ecc.).

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

Aliplast S.p.A. opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine la Società si impegna a pubblicare il Modello attraverso il sito www.aliplastspa.it, nonché a diffondere copia dei Documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e a provvedere all'invio periodico di *email* di aggiornamento, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai Dipendenti e preposti della Società.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne della Società atte a prevenire il compimento dei Reati analizzati attraverso la fornitura di materiale didattico, l'ausilio di Consulenti esterni e lo svolgimento periodico di *case study*, per verificare l'apprendimento da parte di tutto il personale coinvolto.

Dell'attività formativa eseguita viene tempestivamente relazionato l'Organismo di Vigilanza a opera dei soggetti incaricati.

Aliplast S.p.A. ha provveduto a trasmettere ai portatori di interesse la documentazione inerente l'approvazione del Modello; per i soggetti neo-assunti o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con la Società, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con Aliplast S.p.A.

Ai portatori di interesse si procede, tra l'altro, a consegnare un articolato insieme di Documenti esemplificativi del Modello adottato e delle sue regole di funzionamento (Codice Etico, Linee guida, informativa concernente le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/2001). Tale materiale informativo va consegnato ad ogni revisione straordinaria del modello.

I soggetti riceventi rilasciano alla Società un'espressa dichiarazione di ricezione del materiale informativo poc'anzi evidenziato.

Infine il modello organizzativo di Aliplast è stato reso pubblico sul sito della medesima società.

7. L'attuazione del modello. Centralità della formazione.

Il carattere esimente del modello ricorre solo se lo stesso sia efficacemente attuato.

Il modello organizzativo deve rappresentare, pertanto, il "modus operandi" della società.

In tale ottica soprattutto per prevenire i reati ambientali e in materia di sicurezza sul lavoro, è evidente come acquisti un ruolo centrale la formazione che deve essere capillare e coinvolgere tutte le funzioni aziendali, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione sino agli operai ed ai partners.

Tanto premesso Aliplast s.p.a. somministra la formazione attraverso la seguenti

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale

modalità:

1) E' stato predisposto un programma specifico di formazione avente per oggetto l'adozione del modello organizzativo ex Dlgs.231/2001. E' previsto che tale formazione sia periodicamente impartita da un Consulente Esterno esperto in detta materia.

2) La procedura di formazione/ informazione del personale è definita nella procedura P18 "Gestione del Personale", rinviandosi al documento suddetto per l'analisi delle modalità operative.

A tal proposito l'Azienda provvede a:

definire annualmente un congruo budget di spesa per le attività destinate alla formazione.

- individuare e definire per ogni posizione le competenze e le mansioni necessarie elencandole in "Mappa delle Competenze" M006 necessarie per entrare a far parte dell'Organizzazione e garantire lo standard di qualità definito dall'azienda;
- promuovere le azioni necessarie per il raggiungimento di tali competenze, attraverso attività di formazione interne e/o esterne all'organizzazione; l'attività di formazione è pianificata annualmente e mirata a fornire ai collaboratori gli elementi necessari e/o utili a svolgere in modo ottimale e integrato le attività di propria competenza. La pianificazione è differenziata in funzione a livello, ruolo, competenza e responsabilità delle varie risorse.

Quando eventuali deficit formativi non possono attendere la pianificazione annuale, vengono presi in carico a seguito di analisi quadrimestrale della "Mappa delle Competenze" da parte del Responsabile del Personale che si attiva per formalizzare nel più breve tempo possibile le necessità formative su "Piano di formazione del Personale" R007.

Per ogni collaboratore, viene attivata la "Cartella personale" che è gestita a livello informatico al fine di utilizzare al meglio le professionalità presenti in azienda. L'aggiornamento è effettuato entro il primo trimestre di ogni anno.

A tal proposito si ritiene di primaria importanza che tutto il personale, anche attraverso appositi incontri, maturi la consapevolezza del contributo che le attività formative svolte offrono al raggiungimento degli obiettivi.

- E' prevista la conservazione di opportune registrazioni della formazione eseguita su "Scheda registrazione Addestramento/ Formazione" R009, su "Scheda di registrazione inserimento / affiancamento in organico" R109 o attraverso la raccolta di attestati di partecipazione o copia del materiale didattico ricevuto.
- E' prevista la valutazione dell'efficacia della formazione mediante appositi test di verifica ovvero con valutazioni dirette sulle abilità acquisite dai partecipanti ai corsi; la valutazione è registrata su "Scheda di registrazione

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Generale**

Formazione/Informazione” R009, su “Scheda di registrazione inserimento / affiancamento in organico” R109 e su “Mappa delle Competenze” M006: in caso di formazione inefficace la stessa viene impartita nuovamente fino al raggiungimento dell'obiettivo.

- E' previsto la continua riprogrammazione ed esecuzione in tempi brevi di attività formative e/o simulazioni (es. emergenze) al fine di coinvolgere tutto il personale.
- L'invito di partecipazione ai corsi/ incontri interni è esteso anche a personale del fornitore. Analogamente può essere invitato personale dei terzisti ai quali sono affidati processi in outsourcing, facilitando il trasferimento di specifiche e metodologie e favorendo il controllo/ governo dei processi esternalizzati. Tali partecipazioni sono registrate su “Scheda di registrazione Formazione/Informazione” R009.
- Le competenze minime richieste ai fornitori con maggiore influenza dal punto di vista della gestione degli aspetti ambientali, costituiscono criteri di qualifica dei fornitori e sono dettagliate in procedura “Approvvigionamento” P03. Le competenze ed i requisiti minimi previsti per i fornitori sono dettagliati in M154.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

PARTE SPECIALE

Tutti i reati contemplati dal D.lgs 231/2001 e successive modifiche sono stati presi in esame nella valutazione dei rischi da reato presupposto condotta secondo il metodo di analisi “processo-reato”, definito in R223 “Analisi rischi reato”.

L'analisi è stata condotta avendo per oggetto di indagine la situazione aziendale esistente, ovvero l'insieme delle procedure elaborate dall'Azienda nell'ambito dei propri processi produttivi.

La suddetta indagine rappresenta quindi la situazione di rischio reato presente in azienda al netto delle procedure 231.

All'esito della verifica in questione è emersa l'opportunità di adottare preliminarmente le citate procedure con riferimento ai reati in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

L'Azienda ripete annualmente la verifica, al fine di misurare i risultati ottenuti in termini di diminuzione del rischio/reato, nella consapevolezza del fatto che il modello organizzativo aziendale deve essere continuamente migliorato anche alla luce dei cambiamenti aziendali e legislativi.

In tale occasione l'Azienda definisce un programma di miglioramento e determina il budget di spesa necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Capitolo I – I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**1. Le fattispecie dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)**

La presente “*Parte Speciale*” si riferisce ai Reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra Aliplast S.p.A. e la Pubblica Amministrazione.

La **Legge 6 novembre 2012, n. 190** recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” costituisce un nuovo intervento normativo volto a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo e tiene conto sia delle indicazioni fornite da taluni strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (Convenzione Onu di Merida e la Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo), sia degli *standard* internazionali di contrasto ai fenomeni corruttivi.

Ecco le principali novità:

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

In materia di **corruzione**, il principale intervento è costituito dalla sostituzione dell'**art. 318 c.p.** (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione", ora punita con la reclusione da 1 a 6 anni. Essa ricomprenderà sia l'ambito applicativo della novellata disposizione, sia le ipotesi corruttive relative all'esercizio della funzione. Sono altresì previsti corposi aumenti di pena per il delitto di Corruzione in atti giudiziari ex **art. 319-ter c.p.** (la cui cornice edittale passa da 3-8 anni a 4-10 anni per l'ipotesi contemplata dal primo comma, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma, la pena minima passa da 4 a 5 anni); per la corruzione propria (la cui pena diviene 4-8 anni rispetto agli attuali 2-5), per il delitto di peculato ex **art. 314 c.p.** (ove la pena minima passa da 3 a 4 anni) ed infine, per il reato di Abuso di ufficio di cui all'**art. 323 c.p.**, (ove dagli attuali 6 mesi-3 anni si passa ad 1-4 anni).

In tema di **concussione** il legislatore è intervenuto andando a precisare le condotte previste dall'attuale **art. 317 c.p.**, in modo anche da calibrarne il diverso disvalore. Si è così limitato l'ambito operativo dell'**art. 317 c.p.** alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia determinato il c.d. *metus publicae potestatis*. La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima (12 anni). Le condotte di induzione invece, sono fatte confluire in una nuova fattispecie denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità", disciplinata dall'art. 319-quater c.p.. Soggetti attivi sono sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio ma la punibilità oltre che per costoro è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una pur limitata reazione punitiva (fino a 3 anni).

A completamento del sistema di tutela, all'art. 346-bis c.p. viene introdotto il reato di "**traffico di influenze illecite**". Esso punisce con la reclusione da 1 a 3 anni sia chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità, sia chi versa o promette con riferimento ad un atto contrario ai doveri dell'ufficio, o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio. In questo modo si realizza una tutela anticipata del buon andamento e dell'imparzialità della p.a., andando a colpire comportamenti eventualmente prodromici all'accordo corruttivo.

Si indicano brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, rimandandosi al testo del Decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 c.p.

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)*

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui gli amministratori della Aliplast S.p.A., dopo aver ottenuto un finanziamento dall'Unione Europea per la produzione di un determinato materiale, decidano di abbandonare il progetto iniziale e destinino i fondi ottenuti per la ristrutturazione degli immobili Aziendali. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Per l'ipotesi base, nei riguardi della società si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

Il reato si potrebbe perfezionare qualora il Legale rappresentante, il Direttore Generale o il Responsabile dell'Amministrazione presentassero documenti falsi al fine di ottenere un finanziamento dallo Stato italiano in favore della Aliplast S.p.A.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale ultimo reato.

Nelle fattispecie di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640 comma 2 n.1, 640 bis e 640 ter si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Se in seguito alla commissione di uno dei suddetti delitti, la società ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità la sanzione pecuniaria è da duecento a seicento quote.

Si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, lettere c), d) ed e).

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale (non più anche l'incaricato di pubblico servizio), abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a promettere o a sé o ad un terzo denaro o altre utilità non dovute.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Si riporta il testo di legge:

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Questo reato è suscettibile di applicazione meramente residuale, nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nel caso in cui un Dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda al soggetto preposto all'accettazione delle domande di gara di accettare una domanda di partecipazione della Aliplast S.p.A. oltre i termini utili. In tal caso Aliplast figurerebbe come soggetto concussore in concorso.

Nei riguardi della società è prevista una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- *Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, determinando un vantaggio in favore dell'offerente.

In passato l'attività del pubblico ufficiale poteva estrinsecarsi in un atto dovuto ed individuato (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza).

Attualmente ai fini della configurazione del reato non è più necessaria la dimostrazione del collegamento tra atto dell'ufficio con la promessa o dazione di denaro. La possibilità di contestare il reato di corruzione assume quindi un respiro più ampio, potendosi ravvisare la fattispecie anche in quelle che possiamo definire situazioni di corruzione ambientale.

Nell'ottica considerata anche la dazione di un omaggio di particolare valore ad un soggetto inserito nella P.A. potrebbe essere oggetto di una contestazione penale anche in difetto di quel collegamento che un tempo si richiedeva tra atto dell'ufficio e tangente.

La corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Si riporta il testo di legge:

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

quater c.p.).

La pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Nei riguardi della società, nell'ipotesi non aggravata, è prevista la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

- *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*

Si riporta il testo di legge: "Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

A decorrere dal 14 giugno 2015 la condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.).

La pena è aumentata se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Per la società è prevista la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Azienda sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il reato si perfeziona – ad esempio – nel caso in cui il direttore generale della Aliplast S.p.A. consegnasse del denaro al Presidente del Tribunale, dove è radicata una causa in cui la Società è convenuta, al fine di scegliere un Giudice particolarmente clemente nei confronti di Aliplast S.p.A.

Si riporta il testo di legge:

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Alla società, qualora il reato sia commesso nell'interesse ed a vantaggio della stessa si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno si applica la sanzione pecuniaria da 300 ad 800 quote.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)*

E' un'ipotesi di reato più sfumata rispetto al reato di concussione vera e propria. Se il privato ha pagato oppure promesso di versare denaro solo per evitare un "danno" o un "maggior danno" prospettato dal pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è indubbiamente ravvisabile la coercizione propria della fattispecie. Poiché la condotta "induttiva" lascia il destinatario libero nella scelta, non si tratta di una "vittima", ma di un soggetto che ha fatto una scelta: di qui, l'opzione legislativa di non considerarlo persona offesa e di punirlo a titolo autonomo. Non necessariamente il vantaggio è indebito perché oggettivamente illecito, ma è tale anche quello astrattamente lecito che però diviene illegale se e in quanto perseguito mediante la dazione o la sua promessa. Vi è "abuso della qualità", quando l'agente per costringere o indurre il destinatario strumentalizza la propria qualifica soggettiva, utilizzata per determinarne una condizione di assoggettamento psicologico. Vi è abuso dei poteri quando la condizione di assoggettamento è determinata dall'operatore pubblico che ottenga un vantaggio illecito dalla persona sottoposta a controllo svolgendo le operazioni in modo vessatorio.

L'ipotesi si potrebbe realizzare laddove Aliplast di fronte alla prospettazione di un'ispezione, corrispondesse del denaro al Pubblico Ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che ha fatto intendere la possibilità di ricevere dalla P.A. un comportamento più morbido.

Si riporta il testo di legge:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

E' inoltre previsto che la condanna per il delitto ivi previsto, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Per la società si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio ponga in essere la medesima condotta criminosa imputabile al pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 318 e 319 c.p.

Il reato si perfeziona – ad esempio – qualora un dipendente della Aliplast S.p.A. consegna denaro ad un incaricato di pubblico servizio di un Comune che abbia indetto un bando di gara, affinché fornisca informazioni riservate.

Si applicano le stesse disposizioni previste per le ipotesi di corruzione di pubblico ufficiale. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato si configura – ad esempio – nel caso in cui un Dipendente della Aliplast S.p.A. offra del denaro ad un funzionario comunale, che però non lo accetta, al fine di favorire l'evasione in senso favorevole di una domanda in favore della Società.

Nei riguardi della società si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote, mentre per l'ipotesi aggravata la sanzione è da 200 a 600 quote.

- *Peculato concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione degli organi delle C.E. e di funzionari delle C.E. e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

Le disposizioni precedentemente citate in riferimento agli artt. 319 quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma si applicano anche:

ai membri delle Istituzioni della C.E. (Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti delle Comunità europee), ai funzionari C.E., alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le C.E., ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati istitutivi della C.E., coloro che all'interno degli stati membri della C.E. svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi – ad esempio – nel caso in cui gli amministratori di Aliplast S.p.A., nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Nei riguardi della società si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote ovvero 600 quote in caso di danno rilevante.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui il direttore generale della Società ponga in essere artifici o raggiri – ad esempio – comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici in favore di Aliplast S.p.A.

Nei riguardi della società si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote ovvero a 600 quote nel caso di danno rilevante.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, uno degli amministratori di Aliplast S.p.A. violasse il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente dalla Società.

Nei riguardi della società si applica la sanzione pecuniaria fino a 500 quote ovvero 600 in caso di danno di rilevante entità.

- *Traffico di influenze illecite (Articolo 346 bis c.p.)*

E' un ipotesi residuale di chi non concorrendo nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter (corruzione per atti contrari ai doveri del proprio ufficio e corruzione in atti giudiziari), sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, si fa consegnare indebitamente o anche promettere denaro o altra utilità (anche a vantaggio di un terzo), come corrispettivo della propria mediazione illecita volta al compimento da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La fattispecie si può presentare, per esempio, se Aliplast paga l'amico che di un Giudice, che si fa intermediario presso lo stesso, al fine di vincere un ricorso avverso una sanzione amministrativa in materia ambientale.

Inspiegabilmente non costituisce reato presupposto, ma si suggerisce ugualmente di tenerne conto nella valutazione dei rischi.

Il contrasto al fenomeno corruttivo è attuato anche attraverso il rafforzamento dell'attuale risposta penale rispetto a dazioni illecite nel settore privato.

Il Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato) ha modificato ancora una volta la norma di cui all'art. 2635 c.c.

A cambiare è già il titolo della rubrica che da "infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" diventa senza mezzi termini "corruzione tra privati."

Si riporta la nuova formulazione:

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- *Corruzione tra privati (articolo 2635 codice civile).*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Analizzando il testo nella nuova formulazione si osserva innanzitutto come i soggetti destinatari della norma non siano più soltanto gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, ma anche chi in generale esercita funzioni direttive.

1) La prima novità, come osservato dall'Unione Camere Penali, è che il reato si può configurare anche quando viene commesso da un soggetto che occupi posizioni assai basse nella piramide societaria: quest'ultimo, infatti, potrebbe svolgere “funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma”, dirigendo ovvero coordinando magari anche un solo soggetto del suo ufficio. Del pari il reato sussiste ogniqualvolta sia commesso anche da

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma dello stesso articolo.

2) La seconda novità è che dalla fattispecie viene rimosso il «documento alla società» quale elemento tipico della fattispecie.

Per la configurazione del reato è quindi sufficiente che il soggetto corrotto compia degli atti contrari agli obblighi del proprio ufficio o di fedeltà.

3) La terza novità è che il reato si configura anche se il fatto è commesso per interposta persona.

La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 ter, comma 1, lett. s-bis), per il reato di corruzione tra privati di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. (in grassetto), viene aumentata e fissata da 400 a 600 quote. Si applicano le misure interdittive.

E' stato poi introdotto il reato di istigazione alla corruzione di cui si riporta il testo.

- *Istigazione alla corruzione (2635 bis codice civile)*

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.».

Si noti come abbia rilevanza penale anche la semplice "sollecitazione" a ricevere denaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto appartenente alla società.

Sotto il profilo della responsabilità della società ex Dlgs. 231/2001, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria è ora da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Se, in seguito alla commissione dei reati, la società ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Alla luce della novità normative, la società dovrà mantenere alta l'attenzione su questo particolare reato attraverso il criterio già più volte menzionato in questo manuale della ridondanza dei controlli:

A titolo esemplificativo e non esaustivo si suggeriscono:

1) Controlli sui contratti – 2) Controlli sugli ordini, 3) controlli sui D.D.T. 4) Controlli sulla fatturazione.

4) Controlli sulle sponsorizzazioni 6) controlli sulle note spese 7) Audit.

Si ricorda, inoltre, che i controlli tanto più saranno efficaci quanto più saranno incrociati ed effettuati da soggetti diversi a loro volta controllati secondo procedure ben definite.

Segnaliamo, infine, che le sanzioni interdittive sono le seguenti:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

In considerazione delle attività svolte da Aliplast S.p.A. e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto:

- operazioni relative a finanziamenti agevolati o volte all'ottenimento di agevolazioni e contributi dalla Pubblica amministrazione;
- gestione delle risorse finanziarie;
- comunicazione alla PA di informazioni e dati aziendali;
- gestione e assunzione del personale;
- gestione dei trattamenti previdenziali;
- gestione delle note spese del personale;
- gestione e assunzione di Consulenti;
- gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla Pubblica amministrazione richieste da norme legislative e regolamentari;
- gestione dell'attività di contenzioso in tutti i gradi di giudizio, anche attraverso l'ausilio di legali esterni;

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani per l'assegnazione di commesse (attività di vendita/fornitura agli enti pubblici);
- rapporti correnti con la Pubblica Amministrazione (in particolare per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali);
- gestione dei rapporti con le autorità doganali;
- richieste di finanziamenti e contributi pubblici (in particolare per le attività di ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti nonché di formazione del personale);
- gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, etc.);
- erogazione di contributi e liberalità;
- assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e di collaborazione esterna.

3. Principi di comportamento e controllo nelle principali aree di rischio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, intrattengano, per conto o nell'interesse di Aliplast S.p.A., rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare a seguito dell'analisi dei rischi effettuata è emerso come i soggetti maggiormente esposti nella commissione dei predetti reati sono: il Consiglio di Amministrazioni nonché i Singoli membri che lo compongono ed in particolar modo il Consigliere individuato quale datore di lavoro per gli adempimenti di cui al testo unico in materia di sicurezza D.lgs. 81/2008 ed il delegato in materia ambientale.

Ugualmente esposta appare essere la Direzione Generale attraverso la quale passano importanti decisioni operative della società e che è peraltro direttamente impegnata nei rapporti con consulenti esterni per la predisposizione dei contratti di appalto.

Meno esposto, ma ugualmente a rischio appare il personale addetto alla gestione e tenuta della contabilità, il quale potrebbe essere autore di comportamenti corruttivi per esempio nell'ambito di un'ispezione fiscale.

Anche nel settore logistica è possibile rinvenire rischi di fenomeni corruttivi, per esempio al fine di sottrarsi a sanzioni amministrative nell'ambito di un trasporto.

Più in generali tutti i soggetti presenti in Aliplast sono tenuti a rigide regole di comportamento al fine di scongiurare fenomeni di corruzione e l'Organismo di Vigilanza è a sua volta tenuto a vigilare scrupolosamente, sollecitando i flussi di informazione di cui alla tabella allegata al presente modello (Allegato 3), controllandone il contenuto ed apportando i conseguenti suggerimenti all'Alta Direzione di Aliplast.

Nel dettaglio è vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente,

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001).

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali a tal fine previste. (cfr. Codice Etico).

Al fine di evitare il verificarsi dei Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e del patrimonio previsti dal D. Lgs. 231/2001, **tutti i destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti condotte:**

- a. osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti e le procedure che disciplinano i rapporti e/o i contatti con Pubblica Amministrazione, enti pubblici, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi;
- b. improntare i rapporti con Pubblica Amministrazione, enti pubblici, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- c. verificare, mediante il controllo esercitato dai responsabili delle diverse aree sui Collaboratori che effettuano attività nei confronti di enti pubblici, che qualsiasi rapporto, anche occasionale, con i medesimi enti sia svolto in modo lecito e regolare;
- d. gestire qualsivoglia rapporto, anche occasionale, con Pubblica Amministrazione, enti pubblici, pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblici servizi in modo lecito e regolare.
- e. Trasmettere all'Organismo di Vigilanza di Aliplast le informazioni previste dalla tabella allegata al presente modello organizzativo (Allegato 3).

È, inoltre, vietato:

- f. usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- g. richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea o da altri organismi pubblici di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;
- h. destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. All'uopo è consigliabile attivare rapporti di conto corrente dedicati alla gestione del singolo fondo pubblico ricevuto onde evitare il reato di malversazione.
- i. corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un funzionario della Pubblica Amministrazione o della Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale;
- j. offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto che ecceda le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente,

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

qualsiasi forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi al rapporto di affari con Aliplast S.p.A. o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita.

In caso di dubbio, il destinatario deve darne tempestiva informazione alla Società, la quale, nei casi opportuni sottoporrà la segnalazione all'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

I contributi e i finanziamenti a fini politici e assistenziali devono restare nei limiti consentiti dalla legge ed essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dalle funzioni aziendali da questo designate;

- k. eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei *Partners*, Collaboratori e fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- l. corrispondere e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico funzionario nel caso in cui Aliplast S.p.A. si trovi ad essere parte di un procedimento giudiziario;
- m. porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad un altro ente pubblico, alla Comunità Europea o altri organismi pubblici di diritto internazionale, per realizzare un ingiusto profitto;
- n. eludere i divieti dalla lettera c) alla lettera f), ricevendo o anche solo sollecitando erogazioni a qualsivoglia titolo che, sotto qualsivoglia forma e/o denominazione (ad esempio: sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità) abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- o. promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi, per promuovere o favorire interessi di Aliplast S.p.A., anche a seguito di illecite pressioni;
- p. eludere il divieto di cui alla lettera h), ricorrendo a forme diverse di aiuti e/o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità abbiano, invece, le stesse finalità sopra vietate;
- q. sottrarre, alterare e/o manipolare i dati e i contenuti del sistema informatico o telematico, per ottenere un ingiusto profitto e arrecando danni a terzi.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

4. Procedure specifiche per la prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono, coloro che attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività d'impresa di Aliplast S.p.A. siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati, sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio sindacale od organo equivalente, alla società di revisione o all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di Consulenti avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza, dandone idonea motivazione;
- non siano corrisposti compensi o commissioni a *Partners*, Collaboratori e fornitori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o comunque non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta all'interno di Aliplast S.p.A. e con le responsabilità affidate;
- Aliplast S.p.A., ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di concessioni, autorizzazioni o licenze, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (ad esempio: relative al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, verifiche tributarie, INPS, etc.), devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura della direzione aziendale o funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali, che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale

- siano scrupolosamente effettuate le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza previste dalla tabella allegata al presente modello organizzativo (All.3), secondo un principio di verità, chiarezza e trasparenza.
- venga dato seguito agli inviti ed alle azioni correttive suggerite dagli Organi di Controllo di Aliplast e dall'Organismo di Vigilanza della stessa.

L'Organismo di Vigilanza propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle relative procedure di attuazione.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio: Collaboratori, Consulenti, *Partners* fornitori, etc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla commissione di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e che operano per conto e nell'interesse di Aliplast S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, ad attività a rischio rispetto alla commissione di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a attività a rischio rispetto alla commissione di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a attività a rischio rispetto alla commissione di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).
- contenere l'indicazione specifica degli estremi di autorizzazioni necessarie per l'attività oggetto del contratto e riportare in allegato copia della stessa.

Capitolo II – I Reati societari

1. Le fattispecie dei Reati societari (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001)

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 69/2015, sono state peraltro introdotte modifiche all'art. 25 *ter* del D.lgs 231/2001.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

False comunicazioni sociali (art, 2621 c.c.)

Importanti novità sono state introdotte dalla Legge 69/2015. In particolare non esiste più il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori in quanto assorbito dalla fattispecie delle “false comunicazioni sociali” che assume la connotazione di delitto e non più di reato contravvenzionale.

L'articolo 2621 c.c. del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621 (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Per il delitto di false comunicazioni sociali di cui al sopra riportato articolo 2621 c.c. è prevista per la società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Dopo l'articolo 2621 c.c. del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Per il delitto di false comunicazioni sociali di lieve entità di cui al sopra indicato articolo 2621-bis del codice civile è prevista per la società la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

E' stato introdotto ex novo l'art. 2622 c.c. che interessa le società quotate.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Di seguito si riporta il nuovo testo normativo:

«*Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate).* - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dal sopra riportato articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

Le ipotesi di reato sopra contemplate si potrebbero verificare, ad esempio, nel caso in cui uno degli amministratori della Aliplast S.p.A. rappresentasse nel bilancio un fatto non vero, in modo idoneo ad alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica della Società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che: (i) soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, Dipendenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; (iii) la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni; (iv) la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- *Impedito controllo (art. 2625 c.c.)*

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Tale reato è configurabile ad esempio qualora gli amministratori di Aliplast S.p.A., occultando documentazione rilevante, non risponda in modo puntuale e corretto ad una richiesta di informazioni presentata dal Collegio sindacale circa lo stato della Società (ad esempio riguardante l'esistenza di perdite, richieste di risarcimento da parte di terzi, ritardi nello stato di avanzamento di una fornitura commissionata, applicazioni di penali contrattuali), laddove ciò sia compiuto in danno ai soci.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La condotta tipica, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, prevede la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale reato è configurabile ad esempio qualora gli amministratori della Società decidano, fuori dai casi previsti per legge, di liberare taluni soci dall'effettuare conferimenti da loro sottoscritti ma mai versati.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tali reato si configura ad esempio qualora i soci di Aliplast S.p.A. decidano ripartirsi somme destinate a riserva, nonostante l'impossibilità per legge.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si perfeziona ad esempio nel caso in cui un socio di Aliplast S.p.A. acquisti delle azioni della Società ad un prezzo inferiore rispetto al loro valore reale.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il reato si configura ad esempio qualora gli amministratori decidano per un riduzione di capitale dalla quale derivi un danno ai creditori sociali, anche se non sussiste alcuna buona ragione economica e/o giuridica.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

crediti ovvero il patrimonio della Società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori.

Tale reato si configura ad esempio nel caso in cui i liquidatori decidano di ripartire tra i soci di Aliplast S.p.A. delle somme poste a bilancio in conto futuro aumento di capitale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale reato non risulta configurabile per la realtà Aliplast.

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Si precisa che: (i) soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti; (ii) la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

2. Processi sensibili nei rapporti societari

Le principali Attività sensibili che Aliplast S.p.A. ha individuato al proprio interno, sono le seguenti:

- formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Aliplast S.p.A.;
- operazioni relative al capitale sociale;
- gestione dei rapporti con gli organi di controllo (società di revisione, Collegio

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

sindacale, etc.) e formazione della volontà assembleare.

3. Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, gli organi sociali di Aliplast S.p.A. (e i suoi Dipendenti, Consulenti e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e quindi le procedure dell'Azienda, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice di Comportamento, le Linee di Condotta nelle relazioni economico-commerciali;
- le norme interne inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL così come integrato in Aliplast S.p.A.;
- la normativa italiana e straniera applicabile;
- le regole di cui alla Parte Generale del presente Modello;
- le regole e le procedure per le singole Attività sensibili, come di seguito descritte in questa Parte Speciale.

4. Principi di comportamento e procedure specifiche

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli organi sociali di Aliplast S.p.A. (e dei suoi Dipendenti, Consulenti e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è altresì tassativamente imposto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Aliplast S.p.A. e sull'evoluzione delle relative attività;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile distorsione dei risultati economici/patrimoniali e finanziari conseguiti da Aliplast S.p.A.;
- effettuare con tempestività, correttezza, e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche anche di vigilanza e controllo, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

4.1. Formazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società

La presente Parte Speciale in materia di Reati societari, prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali di Aliplast S.p.A. (e dei suoi Dipendenti, Consulenti e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Aliplast S.p.A.

E' fatto pertanto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Aliplast S.p.A.;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolano, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della funzione di *internal auditing* e dell'incaricato di controllo contabile ai sensi dell'art 2409 c.c.;
- omettere di effettuare, con al dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla legge e dalla normativa applicabile a cui Aliplast S.p.A. è soggetta;

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali, finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche (Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, etc.), quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni, nella messa a disposizione dei documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, le comunicazioni e/o i documenti (per esempio: bilanci d'esercizio), devono essere redatti in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili, per l'elaborazione dei dati (ad esempio: i criteri subiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, la fiscalità anticipata ed i suoi presupposti, i criteri di riconoscimento dei ricavi) e la tempistica per la loro consegna alle funzioni di responsabili;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi sociali;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali ed in generale di tutte le informazioni veicolate anche tramite organi di stampa, interviste, etc., nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata ed in uscita tra Aliplast S.p.A. e gli organi esterni.

4.2. Operazioni relative al capitale sociale

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali di Aliplast S.p.A. (e dei suoi Dipendenti, Consulenti e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni dell'Azienda, fuori dai casi previsti dalla legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale

disposizioni di legge a tutela dei creditori;

- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- procedere a operazioni sul capitale sociale di Aliplast S.p.A., costituire società, acquisire e cedere partecipazioni, effettuare fusioni e scissioni al di fuori delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, sono stati creati i seguenti presidi:

- relazione per il Consiglio di Amministrazione che giustifica la distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge;
- adeguata giustificazione, documentazione e relativa archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli utili ed alle riserve.

4.3. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo e formazione della volontà assembleare

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico degli organi sociali di Aliplast S.p.A. (e dei suoi Dipendenti, Consulenti e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

In particolare, è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio sindacale o della società di revisione, in violazione delle direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Collegio sindacale e società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- attribuire gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, alla medesima società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network* della società di revisione;

Allo scopo di prevenire i comportamenti sopra elencati, sono stati creati i seguenti presidi:

- effettuazione di una o più riunioni, tra l'Organismo di Vigilanza, la società di revisione e il Collegio sindacale per reciproco scambio di informazioni sul sistema di controllo e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale

- la trasmissione alla società di revisione con congruo anticipo di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni;
- la trasmissione al Collegio sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- l'obbligo di riporto nei confronti dell'organo di vertice di Aliplast S.p.A. sullo stato dei rapporti con la società di revisione da parte dei servizi istituzionalmente deputati ai rapporti con tali soggetti;
- l'obbligo generale di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati societari, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito in generale libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio: Collaboratori, Consulenti, *Partners*, fornitori, etc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto alla commissione di Reati societari e che operano per conto e nell'interesse di Aliplast S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai Reati societari previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai Reati societari previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai Reati societari previsti dal Decreto) (ad esempio:

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

clausole risolutive espresse, penali).

Capitolo III – I delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori

1. Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, 3° comma, c.p., commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro richiamate dall'art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati richiamati da tale articolo, rimandandosi al testo del Decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del c.p.

- ***Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

Ai sensi dell'art. 589 c.p., risponde di tale delitto chi per colpa cagiona la morte di un altro uomo.

Tale reato si configura – ad esempio – qualora un dipendente della Aliplast S.p.A., per poca attenzione, causa un incendio sul luogo di lavoro, causando la morte di una o più persone.

Il fatto materiale dell'omicidio colposo implica tre elementi: una condotta, un evento (la morte di una persona) e il nesso di causalità tra l'una e l'altro. Sul piano dell'elemento soggettivo, l'omicidio è colposo quando l'agente non vuole la morte della vittima né l'evento lesivo da cui la stessa deriva e l'uno e l'altro si verificano per colpa dell'agente ossia per negligenza, imperizia o inosservanza di leggi da parte dello stesso.

- ***Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 comma III c.p.)***

L'art. 590, 3° comma, c.p. punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Solo la forma aggravata della fattispecie costituisce reato presupposto ai sensi del dlgs. 231/2001, nondimeno Aliplast è impegnata nella prevenzione di qualsiasi infortunio e quindi anche degli infortuni classificabili nell'ambito delle lesioni lievi.

Il reato si configura – ad esempio – nel caso in cui un dipendente della Aliplast S.p.A., non rispettando le norme interne sulla sicurezza, utilizzando un muletto investe un suo collega, provocandogli un infortunio ovvero lavorando ad una pressa procuri a se stesso una lesione.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

La lesione personale è grave, se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Infine l'art. 590 comma 4 c.p. prevede che nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

2. Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le Attività sensibili che Aliplast S.p.A. ha individuato al proprio interno sono le seguenti: adempimenti ed incombenze dipendenti e connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, si ritiene che la Aree sensibili da presidiare siano le seguenti:

1. redazione e verifica di conformità del documento di valutazione del rischio e di tutti gli altri documenti predisposti da Aliplast S.p.A. in materia di sicurezza (rispetto alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di sicurezza e da eventuali norme internazionali di riferimento adottate (es. BS OHSAS 18001:2007), con particolare riferimento ai rischi specifici dell'attività produttiva posta in essere;
2. gestione dei rapporti con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e con il medico competente;
3. gestione del personale negli stabilimenti, con particolare riguardo alla formazione ed all'addestramento;
4. cura della perfetta efficienza e sicurezza degli impianti e delle attrezzature;
5. scelta e gestione dei rapporti con le ditte appaltatrici;
6. scelta e gestione dei rapporti con le ditte comodatarie a cui Aliplast S.p.A. affida attrezzature e macchinari per la lavorazione degli scarti;
7. scelta e gestione dei rapporti con i soggetti a cui Aliplast S.p.A. affida l'attività di stoccaggio, magazzino e deposito del materiale plastico trattato dall'Azienda.

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale

3. Regole generali

Aliplast S.p.A. ha definito documenti specifici per la descrizione e la gestione delle attività aziendali con riferimento agli aspetti di sicurezza e salute sul lavoro, tra cui:

- **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LUOGO DI LAVORO (DVR)**

E' il documento redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera a) e dell'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

Contiene *in primis* una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, compresi i rischi specifici normati quali rischio chimico, esposizione a rumore e a vibrazioni, esposizione ad atmosfere esplosive, rischio stress lavoro correlato, ecc.; definisce i criteri adottati per la valutazione medesima; indica le misure di prevenzione e di protezione attuate e i dispositivi di protezione adottati a seguito di specifiche valutazioni; dettaglia il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; individua delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere che devono essere assegnati unicamente a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Il Documento di Valutazione dei Rischi è redatto per la sede e per le altre unità operative aziendali.

- **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)**

E' il documento redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, allo scopo di adempiere agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Esso contiene una valutazione dei rischi di interferenza e tutte le misure individuate per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo gli stessi.

Le situazioni per le quali tale documento viene redatto sono sostanzialmente riconducibili a:

1. **Operatori esterni che intervengono presso lo stabilimento Aliplast S.p.A.**

Si tratta di interventi effettuati da ditte esterne (manutenzione e installazione di impianti, attrezzature, macchine, sopralluoghi tecnici, servizi di logistica, ecc.) all'interno dello stabilimento Aliplast S.p.A.

In questo caso viene trasmessa al fornitore un'**Informativa sui rischi** presenti in Aliplast e contestualmente gli vengono richieste le informazioni sui rischi dallo stesso introdotti, allo scopo di elaborare il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza**.

2. **Operatori Aliplast che intervengono presso stabilimenti di terzi**

Si tratta di interventi effettuati da operatori Aliplast per l'installazione / manutenzione di impianti di pressatura / macinazione / lavaggio installati presso terzi. In questo caso viene redatta un'**Informativa sui rischi** in cui vengono individuate e valutate le possibili fonti di rischio legate alla sicurezza, alla salute o ad aspetti di carattere organizzativo/gestionale, derivanti dalle operazioni previste, nonché le idonee misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate dal personale tecnico di Aliplast S.p.A.

Tale informativa è propedeutica alla redazione, da parte del proprietario dell'area, del **Documento Unico di**

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale

Valutazione dei Rischi da Interferenza.

3. Impianti e attrezzature Aliplast installate temporaneamente presso stabilimenti o aree di terzi

Si tratta di impianti di pressatura / macinazione / lavaggio affidati in comodato d'uso per la riduzione meccanica dei rifiuti plastici (gruppi di macinazione su semirimorchio, mulino su scarrabile). In questo caso viene consegnata all'utilizzatore e al proprietario dell'area nella quale gli impianti vengono posizionati, un'**Informativa sui rischi** associati all'utilizzo di tali impianti, in cui vengono specificati: composizione degli impianti ed attrezzature, istruzioni per il montaggio e la messa in funzione, rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, criteri per la valutazione, misure di prevenzione e di protezione attuate, dispositivi di protezione distribuiti a seguito delle specifiche valutazioni effettuate.

Tale informativa è propedeutica alla redazione, da parte del proprietario dell'area, del **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza**.

• DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO (QUALITÀ, SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, AMBIENTE, SICUREZZA ALIMENTARE).

Si tratta della documentazione redatta da Aliplast S.p.A. per soddisfare i requisiti delle norme di riferimento (UNI EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007, UNI EN ISO 14001:2004, UNI EN ISO 22000:2005). E' costituita da:

- **Politica aziendale:**
definisce le linee strategiche di fondo che governano le singole procedure costituenti il sistema di controllo interno;
- **Documenti di supporto:** sono documenti necessari ad eseguire in modo corretto ed oggettivo definite operazioni. Possono essere disposizioni scritte, istruzioni, diagrammi di flusso, ecc., che specificano o descrivono modalità esecutive, metodi, mezzi, strumenti e sequenza delle operazioni da adottare per svolgere una specifica attività
- **Registrazioni:** sono i documenti utilizzati per la registrazione di specifiche attività di cui rappresentano le "evidenze";
- **Dati informatici:** tutti i dati aziendali disponibili (oltre che in forma cartacea) su sistema informatico aziendale sottoposti al salvataggio periodico (giornaliero) su supporto informatico ed opportunamente custoditi al fine di garantirne la conservazione. I dati sono trattati in conformità al D Lgs 196/ 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e relativo Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati;
- **Documentazione di origine esterna:** appartiene a questa classe tutta la documentazione esterna, quale:
 - Norme e Leggi
 - Capitolati e specifiche del Cliente
 - Listini Fornitori Materie Seconde
 - Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti

4. Principi di comportamento e procedure di controllo specifiche

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli organi sociali di Aliplast S.p.A., nonché dei suoi Consulenti e *Partners* di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

sopra considerate (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001);

- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

La società è dotata di specifiche procedure che coprono, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, argomenti quali:

- **P09 Gestione dei prodotti e delle sostanze;**
- **P12 Gestione dei serbatoi di stoccaggio e distribuzione;**
- **P13 Gestione delle emergenze;**
- **P14 Gestione del personale esterno in Aliplast;**
- **P17 Gestione servizi esterni di Aliplast;**
- **P18 Gestione del personale;**
- **P19 Gestione impianti e attrezzature;**
- **P20 Gestione DPI;**
- **P21 Gestione degli infortuni, incidenti e malattie professionali;**
- **P22 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;**
- **P23 Gestione della sorveglianza sanitaria;**
- **P24 Sorveglianza e monitoraggio;**
- **P25 Gestione problematiche alcol/droga correlate.**

Come descritto in precedenza, tali procedure possono essere ulteriormente sviluppate e ampliate per mezzo di altra documentazione di supporto (disposizioni scritte, istruzioni, diagrammi di flusso, ecc.).

Tale completa documentazione permette inoltre all'azienda, in maniera trasversale, di:

- verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte di Aliplast S.p.A., il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;
- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- verificare costantemente il rapporto dei responsabili di stabilimento in materia di rapporti con i lavoratori;
- richiedere ai *Partners* e ai fornitori di Aliplast S.p.A. il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
- selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, etc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse *Partners* o fornitori, sulla base di apposite procedure interne.

Nell'ambito della gestione dei collaboratori, Aliplast SpA ha provveduto a

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

definire specifiche norme comportamentali, che il personale è tenuto a rispettare, riportate in apposito modulo consegnato a tutto il personale aziendale e ai neoassunti.

5. Individuazione dei responsabili e dei conseguenti poteri attribuiti

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, Aliplast S.p.A. ha formalizzato una serie di "conferimenti di incarico" per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni, ambiente e sicurezza alimentare all'interno della Società.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare, da un lato, un presidio capillare di tutte le aree e, dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevenzione infortuni, ambiente e sicurezza alimentare.

L'Organismo di Vigilanza sarà costantemente tenuto aggiornato dai soggetti responsabili di volta in volta individuati, sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dal Consiglio di Amministrazione, congiuntamente con le strutture operative coinvolte ed in particolare dai soggetti investiti delle seguenti funzioni: amministratori con deleghe per la sicurezza e l'ambiente, datore di lavoro, responsabile del servizio prevenzione e protezione nominato dal datore di lavoro, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti dai lavoratori; dirigenti e preposti; medico competente, responsabile del sistema di gestione integrato, responsabile del gruppo per la sicurezza alimentare.

5.1. Definizione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza

Ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza, Aliplast S.p.A. si è dotata di una struttura organizzativa dettagliata in "Organigramma per la sicurezza" M071.

Per i compiti e le responsabilità si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

5.2. Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono avere le competenze necessarie: tali competenze devono essere definite in termini di formazione, addestramento e/o pratica idonea. Gli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., definiscono in particolare obblighi informativi / formativi e responsabilità dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, Aliplast S.p.A. ha definito procedure specifiche, con le quali provvede a:

- individuare e definire per ogni posizione le competenze e qualifiche professionali minime;
- promuovere le azioni necessarie per il raggiungimento di tali competenze, attraverso attività di formazione interne e/o esterne all'organizzazione debitamente formalizzate;
- conservare opportune registrazioni della formazione eseguita;
- valutare l'efficacia della formazione mediante appositi test di verifica ovvero con valutazioni dirette sulle abilità acquisite dai partecipanti ai corsi.

L'azienda pianifica inoltre l'attività di formazione specifica in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in base a quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

- dell'importanza di perseguire la Politica e gli obiettivi che l'azienda si è posta, di rispettare le procedure e i requisiti del Sistema di Gestione Integrato;
- sulle buone prassi esecutive in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi, nell'applicazione e nel miglioramento continuo delle procedure interne di sicurezza;
- delle possibili conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle procedure operative stabilite.

L'attività di formazione / informazione è estesa a tutto il personale dell'organizzazione o che opera per conto di essa e viene attuata con continuità e periodicamente.

5.3. Comunicazione, partecipazione e consultazione

Aliplast S.p.A. ha definito una procedura specifica con lo scopo di descrivere le modalità con cui l'azienda trasmette, riceve, registra, valuta, e risponde in modo appropriato, corretto e con sollecitudine a comunicazioni interne (personale dipendente) ed esterne (enti di controllo, clienti, fornitori, pubblica amministrazione, comunità locale) riguardanti attività, servizi e prodotti dell'azienda, i propri aspetti e impatti ambientali e gli aspetti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tale procedura definisce inoltre le modalità di partecipazione e consultazione dei lavoratori relativamente agli aspetti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in conformità alla normativa vigente.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

6. Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e implementazione delle misure di controllo

In conformità a quanto richiesto dall'art. 17 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., il Datore di Lavoro ha effettuato la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute e ha conseguentemente elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi sul luogo di lavoro per la sede e per le altre unità operative aziendali. Aliplast S.p.A. ha inoltre definito una procedura con lo scopo di descrivere i criteri, le modalità operative e le responsabilità per l'identificazione dei pericoli, la valutazione e il controllo dei rischi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la definizione di obiettivi coerenti la politica aziendale di sicurezza ed igiene sul lavoro.

All'interno del DVR, il processo di identificazione dei pericoli e di valutazione dei rischi prende in considerazione:

- a) le attività di routine e non routine;
- b) le attività di tutte le persone che hanno accesso ai luoghi di lavoro (inclusi fornitori e visitatori);
- c) il comportamento umano, le capacità e altri fattori umani;
- d) i pericoli che hanno origine al di fuori dei luoghi di lavoro che possono compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori sotto il controllo dell'organizzazione che operano nei luoghi di lavoro;
- e) i pericoli generati nelle vicinanze dei luoghi di lavoro da attività connesse alle attività lavorative sotto il controllo dell'organizzazione;
- f) infrastrutture, equipaggiamenti e materiali nei luoghi di lavoro, sia forniti dall'organizzazione che da altri soggetti;
- g) cambiamenti o proposte di cambiamenti nell'organizzazione, nelle sue attività o materiali;
- h) modifiche al SGI, comprendendo anche modifiche temporanee, ed il loro impatto sulle operazioni, processi e attività;
- i) qualsiasi prescrizione legale applicabile correlata alla valutazione dei rischi e alla implementazione dei controlli necessari;
- j) l'organizzazione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, delle attrezzature e macchinari, compresa la loro adattabilità alle capacità umane.

Parte integrante di questa valutazione è la valutazione di rischi specifici, riportati in documenti allegati al DVR, periodicamente aggiornati, quali:

- Valutazione del rischio incendio (D.M. 10.03.98)
- Valutazione del rischio rumore (D. Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo II)
- Valutazione del rischio chimico (D. Lgs. 81/08 Titolo IX, Capo I)
- Valutazione del rischio vibrazioni meccaniche (D. Lgs. 81/08 Titolo VIII, Capo III)
- Valutazione del rischio di esplosione (D. Lgs. 81/08 Titolo XI)

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- Valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni (D. Lgs. 81/08 Titolo IX, Capo II)
- Valutazione dello stress lavoro-correlato (D. Lgs. 81/08, art. 28 comma 1)

In conformità all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, vengono inoltre redatti i Documenti di Valutazione dei rischi da Interferenze (DUVRI) allo scopo di adempiere agli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Presso Aliplast S.p.A. la necessità di aggiornamento, completamento o revisione delle valutazioni dei rischi viene rilevata durante le attività di monitoraggio del sistema e segnalata al Datore di Lavoro durante la fase di gestione delle non conformità e delle azioni preventive e correttive. In particolare quando le azioni correttive e preventive identificano nuovi o diversi pericoli o individuano la necessità di nuovi o diversi controlli, la loro implementazione deve essere preceduta da una specifica valutazione dei rischi. Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali".

Queste modalità di aggiornamento delle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi sono valide anche nel caso dei lavori in appalto. L'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. richiede infatti che il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), venga adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, in particolare quindi nel caso di appalti continuativi.

Tale documentazione relativa alla valutazione dei rischi dovrà comunque essere riesaminata periodicamente almeno una volta all'anno in fase di Riesame della Direzione e, se necessario, revisionata.

Dopo la decisione del RSPP viene avviata l'attività di aggiornamento della valutazione curata, per la parte di raccolta dati, redazione e indicazioni di massima, da RSPP stesso e da suoi eventuali collaboratori, anche esterni in qualità di consulenti e, per la parte decisionale della valutazione ed approvazione dei documenti, dal Datore di Lavoro.

Alle fasi di elaborazione possono partecipare i Responsabili di Funzione interessati, vengono coinvolti il RLS ed i lavoratori; viene sentito il Medico Competente per le parti di competenza.

Tutti i documenti di valutazione dei rischi, o la loro parte aggiornata, saranno emessi con revisione successiva a quella in vigore e gestiti come previsto dalle

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

relative procedure del Sistema di Gestione Integrato.

Emesso il documento ufficiale, sottoscritto da Datore di Lavoro, RSPP e, per presa visione, dal RLS e dal Medico Competente, lo stesso viene custodito con data certa a cura di RSPP. La distribuzione delle copie dei documenti di valutazione dei rischi, anche a seguito di modifiche/aggiornamenti successivi è a cura di RSPP.

7. Preparazione e risposta alle emergenze, gestione degli infortuni, incidenti e malattie professionali

Aliplast S.p.A. ha definito una procedura specifica con lo scopo di definire le modalità per individuare e per affrontare gli incidenti ambientali e quelli per la sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le potenziali situazioni di emergenza impreviste o casuali al fine di attenuarne gli effetti.

Inoltre, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e D.M. 10/03/98), ha elaborato un Piano di Emergenza ed Evacuazione in cui sono definite le responsabilità, i compiti e le modalità di intervento in caso di emergenza incendio o di eventi naturali catastrofici.

In merito agli infortuni, incidenti e malattie professionali, Aliplast S.p.A. ha definito una procedura specifica con lo scopo di descrivere le modalità per la registrazione ed il trattamento relativamente alla gestione e l'investigazione di:

- infortuni;
- malattie professionali;
- comportamenti pericolosi (quasi-infortuni);
- situazioni pericolose (quasi-incidenti);
- incidenti.

8. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di controllo attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio: Collaboratori, Consulenti, *Partners*, fornitori, etc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori e che operano per conto e nell'interesse di Aliplast S.p.A., i

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale

relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole *standard* al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

Capitolo IV – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

1. Le fattispecie dei delitti informatici

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati informatici.

Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, rimandandosi al testo del Decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione delle stesse, che devono comunque intendersi già note ai sensi dell'art. 5 del c.p.

- *Accesso abusivo ad un sistema informatico e/o telematico (art. 615 ter c.p.)*

E' punito chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato si configura – ad esempio – nel momento in cui un dipendente della Aliplast S.p.A., attraverso i *computer* della Società, entra abusivamente all'interno del sistema informatico di un *competitor* della stessa, al fine di danneggiarlo e far conseguire un vantaggio direttamente o indirettamente alla Società.

La pena prevista è la reclusione fino a tre anni. La pena detentiva è da uno a cinque anni, se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

persone, se è armato, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

- *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.):*

E' punito chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe.

Il reato si potrebbe astrattamente configurare – ad esempio – qualora un dipendente di Aliplast S.p.A., durante lo svolgimento del suo lavoro, interrompesse illecitamente ed in maniera fraudolenta una comunicazione informatica tra un *competitor* della Società ed un potenziale cliente, al fine di avvantaggiare la stessa Società e farle concludere un contratto con detto cliente. Nondimeno a seguito della valutazione dei rischi reato effettuata è emerso come tale reato non sia ipotizzabile nell'Impresa Aliplast.

Ad ogni modo La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: (i) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; (ii) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; (iii) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)*

E' punito chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si potrebbe astrattamente configurare ad esempio – nel caso in cui un dipendente di Aliplast S.p.A., installasse fraudolentemente un apparecchio in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico di un

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

competitor, al fine di far ottenere alla Società informazioni importanti sullo stesso.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dall'articolo 617 *quater*, 4° comma, c.p.

Nondimeno a seguito dell'analisi dei rischi reato effettuata dall'Azienda è emerso come il reato non sia ipotizzabile nell'Impresa Aliplast.

• ***Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.)***

E' punito chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

Il reato si configura – ad esempio – qualora un dipendente di Aliplast S.p.A., nel far ottenere un vantaggio alla Società, danneggia il *software* di gestione di un *competitor*

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se ricorre una o più delle circostanze di cui all'art. 635, 2° comma, c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

• ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)***

E' punito il soggetto che pone in essere le condotte di cui all'art. 635 *quater* c.p., altresì quando tali condotte siano dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si configura – ad esempio – qualora un dipendente di Aliplast S.p.A., nel tentativo di ridurre l'esborso fiscale della Società, danneggia il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate.

La pena prevista è la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui all'art. 635, 2° comma, n. 1, c.p, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)***

E' punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Il reato si configura – ad esempio – qualora un agente di Aliplast S.p.A., si procura i dati di accesso al *software* di programmazione di un *competitor* della

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Società in maniera abusiva, sempre che da tale condotta derivi una qualsiasi utilità per la Società.

La pena prevista è la reclusione sino ad un anno, con multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro, se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 617 *quater*, 4° comma, n. 1 e 2, c.p.

• *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 *quinquies* c.p.)*

E' punito chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il reato si configura – ad esempio – nel caso in cui un dipendente della Aliplast S.p.A. consegna alla un programma informatico di un *competitor* ad un soggetto terzo al fine di danneggiarlo, sempre che si concretizzi un vantaggio per la Società.

La pena prevista è la reclusione sino a due anni, con multa sino a 10.329 euro.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine, per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

• *Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.)*

E' punito il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

La pena prevista è la reclusione fino a tre anni, con multa da 51 a 1.032 euro.

A seguito dell'analisi dei rischi reato effettuata dalla società si è ritenuto che il reato non sia configurabile per l'Impresa Aliplast.

2. Trattamento dei dati personali - Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.

Il 25 maggio 2018 è divenuto cogente il Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione degli stessi.

La società Aliplast ha gestito la transizione al nuovo Regolamento Europeo attraverso i seguenti passaggi:

- un censimento delle categorie di dati presenti in azienda e delle tipologie di trattamento effettuate. Tale attività ha consentito di appurare come Aliplast

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

non svolga trattamenti sui dati pericolosi per i diritti e le libertà degli interessati

- Per scrupolo è comunque stata effettuata una valutazione di impatto DPIA sui trattamenti aventi ad oggetto i “dati particolari” dei lavoratori, valutazione che anche in questo caso non ha segnalato criticità degne di nota.
- Del pari è stata effettuata il risk assesment dei trattamenti, a seguito del quale si è intervenuti laddove necessario.
- In particolare si è intervenuti ridefinendo tutte le informative ex art. 13 e 14 GDPR, la stipulazione di contratti ex art. 28 GDP per la nomina dei responsabili interni ed esterni dei trattamenti, la riscrittura della privacy policy del sito internet aziendale, la formalizzazione della nomina dell’amministratore del sistema informatico, la formalizzazione delle nomine ai soggetti autorizzati al trattamento di dati “particolari”.
- Il precedente Regolamento aziendale sulla protezione dei dati è stato quindi sostituito dal nuovo Regolamento aziendale sulla protezione dei dati che segna il passaggio dalle misure minime alle misure adeguate.

Benchè il reato di trattamento illecito dei dati personali non fa più parte dell’elenco dei reati presupposto, essendone stato espunto in sede di conversione del relativo decreto legge che l’aveva introdotto, nondimeno il Modello di Organizzazione e gestione di Aliplast considera il reato di trattamento illecito dei dati una fattispecie da tenere massimamente in considerazione da parte della ditta per le sue conseguenze sia sulle libertà ed i diritti fondamentali degli interessati che per quelle in termini sanzionatori che potrebbero derivare alla società alla luce del nuovo quadro previsto dal Regolamento Europeo 679/2018.

In tale ottica Aliplast S.p.A. al fine di proteggere i propri sistemi informativi ed evitare, per quanto possibile, il proprio coinvolgimento in attività suscettibili di concretizzare uno o più delitti informatici o di trattamento illecito di dati, si impegna a:

- prevedere la possibilità di accedere ai sistemi informativi solo previa opportuna identificazione da parte dell’utente, a mezzo *username* e *password* assegnati originariamente dall’Azienda;
- stabilire le modalità di cambiamento della *password*, a seguito del primo accesso, sconsigliando l’utilizzo di *password* ripetute ciclicamente;
- verificare costantemente la coincidenza tra i poteri assegnati al profilo utente e le sue mansioni all’interno di Aliplast S.p.A., sia nel caso in cui il soggetto venga adibito a differenti attività, sia in caso di conclusione del rapporto di lavoro con l’Azienda;
- monitorare, con frequenza periodica, tutti gli accessi e le attività svolte sulla rete Aziendale;
- formare in maniera adeguata ogni risorsa sui comportamenti da tenere al fine di garantire la sicurezza dei sistemi informativi; nonché informarli sulle possibili conseguenze, anche penali, che possono derivare dalla commissione di un illecito.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Capitolo V – Reati Ambientali (Art. 25 – undecies)**1. Le fattispecie dei reati ambientali**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati ambientali che potrebbero verificarsi in astratto all'interno di Aliplast S.p.A. rimandandosi al testo del decreto e a quello del Codice Penale per una dettagliata descrizione degli stessi, che devono comunque intendersi già noti ai sensi dell'art. 5 del c.p.

Scarichi acque reflue (art. 137 D.Lgs. 152/06):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si apra o comunque si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure si continuino ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui Aliplast S.p.A. proceda ad effettuare scarichi di acque reflue in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Attività gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui Aliplast S.p.A. proceda ad effettuare attività di raccolta di rifiuti (propri e/o di altra azienda) in assenza di una valida autorizzazione.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Bonifica dei siti (art. 25 D.Lgs. 152/06):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui Aliplast S.p.A. nella gestione della propria rete fognaria provochi inquinamento del sottosuolo.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'ente, pur essendone tenuto,

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

non abbia aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previsto dalla normativa di settore, oppure effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui Aliplast S.p.A. non provveda alla regolare tenuta dei registri previsti dal sistema di controllo di tracciabilità degli stessi (SISTRI).

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti speciali elencati nell'Allegato II del citato regolamento CEE.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui Aliplast S.p.A. in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o in violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità, organizzi una spedizione di rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06):

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, un soggetto ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui Aliplast S.p.A., al fine di conseguire profitto, approfittando della propria struttura ed organizzazione aziendale svolga, non occasionalmente, un'attività di smistamento dei rifiuti.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i soggetti obbligati omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06 nei termini previsti.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui Aliplast S.p.A. ometta di iscriversi al SISTRI. Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

La Legge n. 68/2015 entrata in vigore il 29 maggio 2015 ha introdotto nell'ambito dell'articolo 260 il seguente comma: «4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 D.Lgs. 152/06);

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata.

Il reato si configura ad esempio nel caso in cui gli impianti di Aliplast S.p.A. generino emissioni in atmosfera che violano i valori limite o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. La legge 68/2015 ha inoltre aumentato la sanzioni per l'Ente per le seguenti ipotesi di reato.

Art. 727-bis. c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

La sanzione per L'Ente è ora fino a 250 quote.

Non sono invece previste sanzioni interdittive.

Art. 733-bis. c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

La sanzione per l'Ente è ora da 150 a 250 quote. Non sono invece previste sanzioni interdittive.

Eco-reati introdotti dalla legge 68/2015

La Legge n. 68/2015 entrata in vigore il 29 maggio 2015, oltre ad avere introdotto all'interno del Libro II del Codice Penale il nuovo Titolo VI-Bis

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

interamente dedicato alla disciplina delle nuove fattispecie di reati di Inquinamento Ambientale, ha apportato una significativa modifica all'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001 ampliando quindi l'elenco dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa.

In particolare sono state introdotte le seguenti fattispecie di reato presupposto:

Inquinamento Ambientale (Art. 45,2-bis C.P.)

Disastro Ambientale (Art. 452-ter C.P.)

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies)

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies)

Si esaminano pertanto le singole fattispecie contemplate dalla nuova normativa:

Art. 452-bis. – (inquinamento ambientale)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Per la violazione dell'articolo 452-bis è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; sono inoltre previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 per una durata non superiore ad un anno.

La normativa interviene anche inasprendo le pene a carico degli autori dei delitti sopra menzionati, prevedendo a carico degli stessi le seguenti aggravanti:

Art. 452-ter. – (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Art. 452-quater. – (disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Per la violazione dell'articolo 452-quater è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; sono inoltre previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Dlg. 231/2001.

Art. 452-quinquies. – (delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Per la violazione dell'articolo 452-quinquies è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Art. 452-sexies. – (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

Il legislatore, infine, ha poi previsto delle circostanze aggravanti nel caso in cui i reati di cui sopra vengano commessi in forma associativa.

Art. 452-octies. – (circostanze aggravanti)

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

Viene introdotta, inoltre, un'aggravante ambientale nel caso in cui venga commesso un reato nell'ambito di un disegno criminoso volto a commettere un reato di tipo ambientale.

Art. 452-novies. – (aggravante ambientale)

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Da segnalare infine come sia sempre prevista la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato. Tale misura viene adottata anche nel caso di pena patteggiata.

Art. 452-undecies. – (confisca)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Infine alla sentenza, anche a pena patteggiata, consegue l'ordine del Giudice di ripristinare i luoghi.

Art. 452-duodecies. – (ripristino dello stato dei luoghi).

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo ii della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

2. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali

In considerazione delle attività svolte da Aliplast S.p.A. e della sua struttura interna, ai sensi dell'art.6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25 undecies del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente; tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera;
- gestione acque reflue del sistema fognario;
- gestione impianti di depurazione;
- gestione della logistica, del magazzino e dei piazzali con particolare riferimento al deposito temporaneo, allo stoccaggio e al trasporto dei rifiuti costituiti principalmente da materie plastiche.

Gli Uffici di Aliplast direttamente coinvolti nello svolgimento di tali processi sensibili nell'ambito dei reati ambientali sono:

- Direzione
- Amministrazione
- Logistica
- Manutenzione (gestione impianti di depurazione e cantieri esterni)
- Acquisti (cantieri esterni)

3. Principi di comportamento

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di Aliplast S.p.A. (e i suoi

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera di Aliplast S.p.A.;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali sopra indicate. Al riguardo, va osservato che Aliplast S.p.A. ha adottato una specifica Politica ambientale ed una procedura di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali, come descritto nel Manuale del Sistema Gestione Integrato Qualità ed Ambiente, documento facente parte integrante del presente Modello.

La Politica aziendale di Aliplast S.p.A. per la materia che ci occupa in questa sede, è disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base degli input che lo stesso nel tempo riceve dai diversi organi ed organismi di controllo della società.

Al Responsabile del Sistema di Gestione Integrato è affidato il compito di elaborare e coordinare le diverse attività per l'attuazione delle suddette strategie secondo le procedure previste dall'Azienda.

Tale Politica è stabilita in coerenza ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 e nel rispetto e nella salvaguardia di tutte le risorse utilizzate nell'azienda e con l'obiettivo di interagire nel modo minore possibile con l'ambiente e ridurre il più possibile il rischio per la salute dei lavoratori in azienda.

Con la definizione della Politica aziendale viene espresso l'impegno da parte di tutta l'organizzazione a:

- rispettare la legislazione ambientale sul lavoro vigente;
- migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali e della sicurezza sul lavoro correlate all'attività aziendale;
- ridurre i consumi delle risorse naturali e i rischi per i lavoratori;
- prevenire e/o ridurre i potenziali impatti ambientali e l'inquinamento.

La Politica aziendale viene diffusa e fatta conoscere a tutti i dipendenti mediante affissione della stessa nei luoghi comuni, in apposite bacheche, e la pubblicazione sulla intranet aziendale. La politica è altresì presente nel sito internet aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione, anche su indicazione del Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, può definire ulteriori modalità di diffusione del documento di Politica all'esterno, in particolare a clienti, imprese esterne che lavorano presso o per conto dell'azienda, amministrazioni ed autorità pubbliche.

Il documento rimane comunque disponibile per tutti coloro ne facessero richiesta.

Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscerne la Politica e ad operare coerentemente ai principi in essa fissati.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

La Politica aziendale viene rivista annualmente nel corso del riesame del Sistema di Gestione Integrato da parte del Consiglio di Amministrazione nonché ogniqualvolta tale necessità sia imposta da modifiche aziendali o da cambiamenti legislativi.

In occasione della revisione annuale, essa viene riaffermata o modificata, a seguito di esigenze interne o di fattori esterni che possono influenzare gli orientamenti aziendali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

L'identificazione degli aspetti ambientali viene condotta attraverso l'esame di tutte le attività dell'organizzazione per rilevare gli aspetti ambientali ad esse associabili e mediante la raccolta ed elaborazione di tutti i dati riguardanti ciascuno degli aspetti ambientali, che vengono quindi descritti all'interno del rapporto di Analisi Ambientale dell'Organizzazione (M143). I principali aspetti ambientali presi in considerazione sono:

- emissioni in atmosfera;
- produzione di rifiuti;
- acque reflue;
- approvvigionamento idrico;
- impatto acustico;
- contaminazione suolo e sottosuolo;
- utilizzo di prodotti chimici;
- utilizzo di risorse idriche ed energetiche;
- altri aspetti ambientali specifici per l'attività dell'organizzazione.

Gli aspetti e gli impatti ambientali derivati da attività e processi specifici dell'organizzazione vengono inoltre individuati in maniera dettagliata per mezzo del modulo "Analisi di significatività degli aspetti ambientali" R183, utilizzato anche per il calcolo dell'indice di rischio necessario per l'attribuzione di significatività degli aspetti ambientali individuati.

Si procede all'aggiornamento dell'analisi degli aspetti ambientali nei seguenti casi:

- introduzione di nuovi processi e sviluppo di nuovi prodotti;
- quando ritenuto necessario a seguito degli audit del sistema di gestione ambientale;
- in caso di aggiornamenti legislativi
- quando ritenuto necessario a seguito del riesame richiesto dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base delle indicazioni eventuali dell'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, Aliplast S.p.A. ha deciso di procedere all'aggiornamento delle informazioni contenute all'interno dei moduli Analisi Ambientale dell'Organizzazione (M143) e Analisi di significatività degli aspetti ambientali (R183), almeno una volta all'anno. L'acquisto e l'installazione di nuovi impianti/attrezzature, la modifica/spostamenti di attività esistenti, l'introduzione di nuovi processi, che sono le fasi in cui si presenta la condizione ideale per fare prevenzione, verranno valutate in maniera preventiva e registrate sul modulo Analisi di significatività degli aspetti ambientali R183. Queste fasi comprendono quindi l'analisi dei potenziali aspetti ambientali e la definizione del

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

piano di sviluppo per le azioni di miglioramento.

E' fatto altresì obbligo ai Destinatari del Modello di applicare ed osservare tutti i principi di comportamento contenuti nei documenti del Sistema di Gestione Integrato adottato da Aliplast S.p.A. che costituiscono parte integrante del presente Modello:

- **Manuale del Sistema di Gestione Integrato**
- **Procedure ambientali:**
 - **P06 Aspetti e impatti ambientali**
 - **P07 Gestione impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi**
 - **P08 Gestione dei rifiuti**
 - **P09 Gestione prodotti-sostanze**
 - **P10 Gestione delle emissioni in atmosfera**
 - **P11 Gestione delle acque reflue e degli impianti di depurazione**
 - **P12 Gestione dei serbatoi di stoccaggio e distribuzione**
 - **P13 Gestione delle emergenze**
 - **P14 Gestione personale esterno in Aliplast**
 - **P15 Gestione adempimenti ADR**
 - **P17 Gestione servizi esterni di Aliplast**
 - **P24 Sorveglianza e monitoraggio**

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Partners, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse di Aliplast S.p.A., i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D.Lgs.231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

4. Procedure specifiche

Per le attività nell'ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nei trattamenti dei dati personali all'interno di Aliplast s.p.a., nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti anche in materia ambientale, devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Aliplast s.p.a.;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;

Con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario:

- prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
- prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito all'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reato;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti di Aliplast s.p.a.;
- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all'interno di ciascun stabilimento specifiche figure a ciò deputate;

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

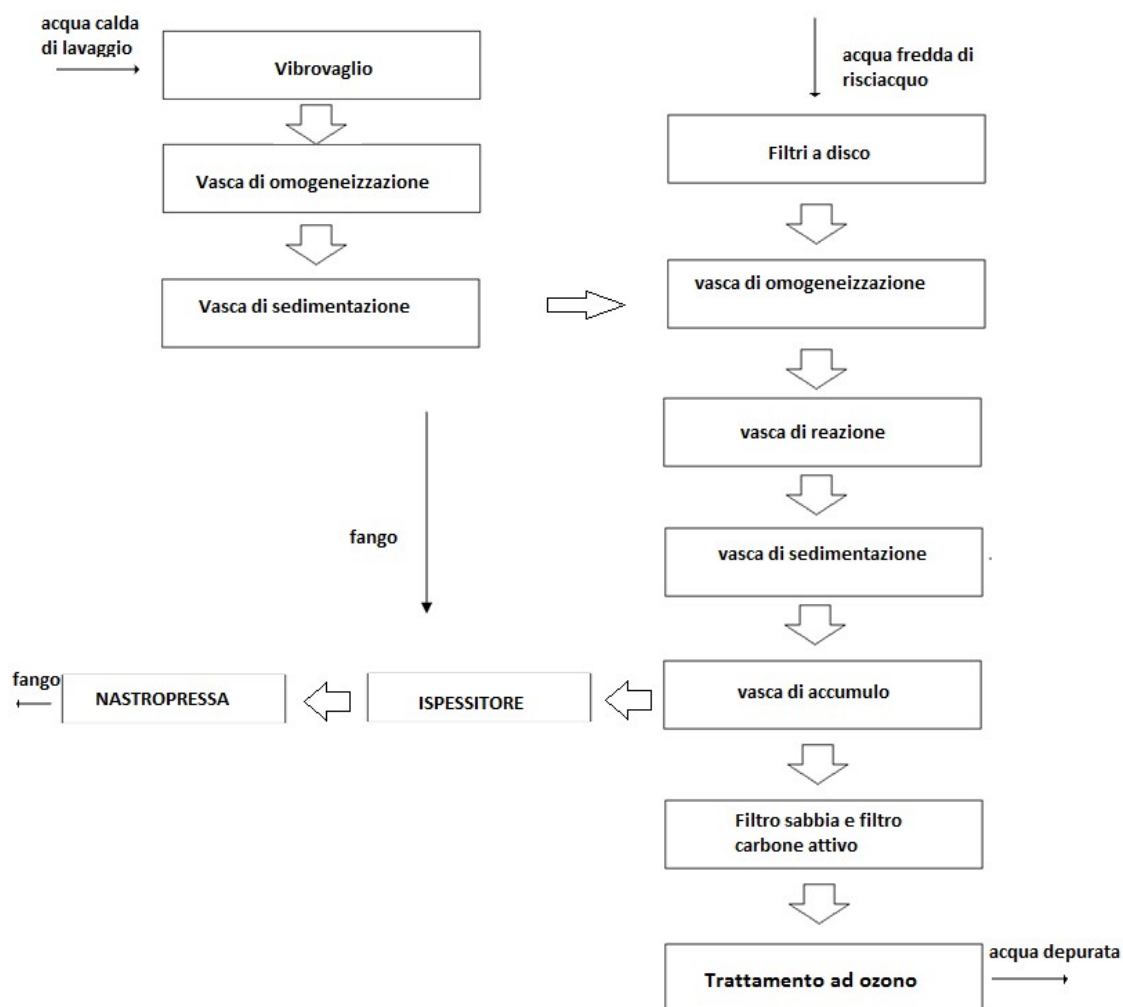
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale; acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una

adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
- prevedere audit ciclici in materia ambientale; monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- è necessario verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
- è necessario provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- è necessario attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: rispetto dei valori limite di scarico e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- è necessario verificare le misure di concentrazione delle sostanze inquinanti negli scarichi e la corretta tenuta dei registri di manutenzione, in conformità e con frequenza non inferiore a quanto indicato dagli atti autorizzativi;

Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale

- è necessario mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi;
- è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica

Nella pagina seguente viene rappresentato lo schema fognario:



**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

**Capitolo VI – Impiego di lavoratori irregolari (Art. 25 duodecies
Dlgs. 231/2001)**

Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Per effetto di tale disposizione *legislativa in* relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In pratica viene estesa la responsabilità agli Enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Dlgs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione".

Nel dettaglio il richiamato art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 prevede che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Capitolo VII – Delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi” e i delitti contro l’industria e il commercio (artt. 25 bis e 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie dei delitti in tema di “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni distintivi”

Si descrivono brevemente qui di seguito le fattispecie contemplate dall’art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, i delitti in tema di falsità di segni distintivi (artt. 473 e 474 c.p.) introdotti dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7:

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);**
- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.);**
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);**
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);**
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);**
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);**

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);**
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).**

In particolare si segnalano la seguenti fattispecie di cui si riportano la definizione:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'Azienda Aliplast S.p.a ha esaminato le diverse fattispecie di reato transazionale per le quali si rinvia specificatamente alla valutazione di analisi dei rischi reato R.223.

A seguito di tale esame, condotto sulle singole fattispecie; è emerso come nessun reato di tale genere sia configurabile nell'Impresa Aliplast S.p.a.

2. Le fattispecie dei delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis 1 Dlgs. 231/2001)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art.15, comma 7 ha inoltre introdotto l'art. 25 bis I del D.Lgs. 231/2001, rubricato "Delitti contro l'industria e il commercio", le cui singole fattispecie sono di seguito descritte:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di

un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali,

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €1.032,00.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Capitolo VIII – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

1. Le singole fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies 231)

Il D.Lgs. 231/2007 detto anche “Decreto Antiriciclaggio” (che ha recepito la direttiva 2005/60/CE per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di attuazione), ha inserito nel corpus del D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-octies, il quale

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

estende la responsabilità delle persone giuridiche anche ai Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.) anche se commessi a livello nazionale.

Già la Legge 146/2006 (commi 5 e 6 dell'articolo 10, adesso abrogati dal Decreto Antiriciclaggio) aveva previsto la responsabilità degli Enti per i soli Reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e solo qualora gli stessi fossero stati commessi a livello transnazionale.

Di seguito si elencano le singole fattispecie delittuose:

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso nel reato, un soggetto, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

La legge 15.12.2014 n° 186 ha introdotto nel codice penale il reato di auto-riciclaggio previsto dal 648 ter 1 che prevede la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 per “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Pene più lievi (reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500) nell'ipotesi del secondo comma, quando “il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.”

E' evidente il nesso tra il reato di auto- riciclaggio ed i reati tributari, laddove il reato fiscale diventa il presupposto per la creazione di fondi neri.

In tale ottica pur se ancora la tipologia dei reati tributari non è inserita nel Decreto Legislativo 231/2001, l'introduzione del reato di auto-riciclaggio ha imposto all'Azienda Aliplast l'adozione delle seguenti attività:

- *process assessment*, ossia la rilevazione dei processi che costituiscono il sistema di controllo interno;
- *risk management*, ossia la gestione e misurazione del rischio. In sostanza, mediante le predette attività, si è proceduto ad individuare ed analizzare i processi e le attività cosiddette sensibili nel cui ambito è più probabile che venga commesso il nuovo reato di autoriciclaggio.
- Si è poi proceduto ad eseguire una ricognizione delle funzioni apicali e strategiche, individuando dei soggetti che, in base al ruolo, alla funzione e alla responsabilità, hanno una conoscenza e/o risultano “coinvolti” nelle aree/attività sensibili, nonché una ricostruzione del sistema dei processi aziendali, con particolare attenzione alla struttura dei controlli e delle fattispecie legali presenti nella storia della società.
- Infine, è stata eseguita l'analisi della probabilità che venga commesso il nuovo reato, l'impatto dell'evento e il conseguente piano di risposta al rischio.

Tutte le informazioni sono state archiviate nel documento di valutazione rischio/reato R223.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Nel concreto Aliplast potrebbe incorrere nel nuovo delitto di autoriciclaggio qualora, ad esempio, i proventi derivanti da un'ipotetica evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) fossero impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

All'esito di tale analisi, al fine della prevenzione del reato, si suggerisce di perseverare nelle seguenti attività:

- Separare i processi decisionali da quelli di attuazione delle decisioni;
- Moltiplicare i controlli incrociati su contratti, ordini, documenti di trasporto e fatturazione; si ricorda che i suddetti controlli devono essere eseguiti da "funzioni" diverse.
- Gli Organi di Controllo (Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza) sono tenuti a verificare che le relazioni fornite dalla Direzione siano dettagliate ed approfondite;
- Il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza sono tenuti a collaborare, scambiandosi tutte le informazioni utili a fornire una conoscenza approfondita della realtà aziendale.

Sotto il profilo sanzionatorio, si ricorda come ai sensi dell' art. 25-octies del D.lgs. 231/2001, possono essere applicate all'ente sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di 1.500.000 euro e sanzioni interdittive non superiori, nel massimo, a due anni, nel caso di commissione di uno dei delitti di cui al presente articolo, anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

2. Criteri distintivi

I Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La finalità del Decreto 231/2007 consiste quindi nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è rivolto ad una platea di soggetti che comprende, oltre a banche ed intermediari finanziari, anche tutti quegli operatori che svolgono attività quali custodia e trasporto di denaro contante, titoli, agenzie di affari in mediazione immobiliare, ecc, (i cd. "operatori non finanziari").

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

**Capitolo IX - Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata
(art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001)**

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 29, ha introdotto i delitti di criminalità organizzata nell'ambito dell'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 3.

Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis c.p. articolo modificato dalla legge 69/2015)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali⁴.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.]

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis c.p.)**

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.)**

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trent'anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

- **Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990 - Testo Unico Sugli Stupefacenti)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

- **Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e**

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, co. 3 l. 110/75.

Trattasi di reati non configurabili per l'Azienda Aliplast S.p.a.

Capitolo X - Le fattispecie dei Reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-quater.

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Tale norma punisce chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

La norma in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater. c.p.)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui al precedente articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a quindici anni.

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis descritto sopra, addestra o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui, dai fatti derivino una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 del codice penale e idonee a causare importanti danni materiali.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

Tale condotta criminosa si realizza attraverso il sequestro di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302.c.p.)**

La norma prevede che chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

- **Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305.c.p.)**

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

- **Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307.c.p.)**

Tale reato si realizza quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del Cod. Pen. sopra riportato, si forma una banda armata.

- **Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo**

- **Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.**

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisce reato come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto costituisca uno dei suddetti Reati non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i Reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- contribuisca al compimento di uno o più Reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato; o
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Tra le condotte criminose integrative delle fattispecie di reato di terrorismo, quelle che potrebbero facilmente realizzarsi sono le condotte consistenti nel "finanziamento" (vedi art. 270-bis c.p.).

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di Reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i Reati di terrorismo si configurano come Reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, perché si configuri una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Pertanto, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa anche qualora il soggetto agisse a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Capitolo XI – Reati Transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006)

1. Le fattispecie dei reati transnazionali

La legge n. 146 del 16 marzo 2006, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'11 aprile 2006, ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo).

Nel dettaglio i singoli reati sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater Dpr. 43/1973)

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 Testo Unico sugli stupefacenti)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.lgs 25 luglio 1998 n. 286)
- Favoreggiamento personale relativo ai reati associativi (art. 378 c.p.).

2. Criteri distintivi

Il nucleo centrale della convenzione di Palermo menzionata al paragrafo precedente è costituito dalla nozione di reato transnazionale (art. 3). è tale il reato che travalica, sotto uno o più aspetti (preparatorio, commissivo od effettuale), i confini di un singolo Stato, è commesso da un'organizzazione criminale e è caratterizzato da una certa gravità (esso deve essere punito nei singoli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni).

Ciò che rileva non è pertanto il reato occasionalmente transnazionale, ma il reato frutto di un'attività organizzativa dotata di stabilità e prospettiva strategica, dunque suscettibile di essere ripetuto nel tempo.

Con la legge di ratifica della Convenzione di Palermo viene ampliato l'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001: ai Reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 si applicano, infatti, in base all'art. 10 della legge stessa, le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001.

La legge definisce il reato transnazionale come il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato;

ovvero

- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero

- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

ovvero

- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La Società è responsabile per i seguenti Reati, compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio, qualora presentino il carattere di transnazionalità come definito sopra.

L'Azienda Aliplast S.p.a ha esaminato le diverse fattispecie di reato transazionale per le quali si rinvia specificatamente alla valutazione di analisi dei rischi reato R.223.

A seguito di tale esame, condotto sulle singole fattispecie; è emerso come nessun reato di tale genere sia configurabile nell'Impresa Aliplast S.p.a.

Capitolo XII - I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, ha introdotto i delitti in materia di violazione del diritto d'autore all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate dalla norma:

- Art. 171, 1° comma, lettera a-bis) e 3° comma (L.633/1941)

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- Art. 171 bis (L.633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- Art. 171 ter (L.633/1941)

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

- Art. 171 septies (L.633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

- Art. 171 octies (L.633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a €15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Capitolo XIII - Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies del D.Lgs. 231/20017)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto il delitto di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001.

Tale ipotesi delittuosa - già contemplata dal D.Lgs. 231/2001 fra i reati transazionali (art.10, comma 9, L. 146/2006) assume ora rilevanza anche in ambito nazionale.

Di seguito se ne riporta la definizione:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

davanti all'autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Capitolo XIV - Le fattispecie dei Reati contro la personalità individuale (art. 25-quater. 1 e 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-quinquies.

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza,

minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere

i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso

di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.)**

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Infatti, il reato in esame, oggi, colpisce anche chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato in esame, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non necessariamente caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi semplici circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Il legislatore amplia anche la portata dei cosiddetti “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. essendo oggi alcuni di essi parametrati alla semplice reiterazione di violazioni di norme in materia di retribuzione, ferie, orari, riposi ed aspettative ovvero violazione di norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Sul fronte della responsabilità della società ex Dlgs. 231/2001 il reato di cui all’art. 603-bis c.p. viene introdotto in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per la società le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

– sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

- sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;
- interdizione definitiva dall'attività, se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Tanto premesso si raccomanda la massima attenzione tanto sotto il profilo della sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, quanto su quello della gestione di orari di lavoro e turni e riposi, oltre alla definizione di adeguati mansionari ed alla realizzazione di procedure per il contenimento dello stress in ambito lavorativo.

- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies)

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017" amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001, inserendo l'articolo 25-*terdecies* rubricato «*razzismo e xenofobia*», con il quale si prevede che:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

I delitti a cui si fa dunque rimando puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Il reato in oggetto non è configurabile per la società Aliplast S.p.a.

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)**

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.

Per quanto attiene ai reati connessi alla schiavitù, tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta.

La condotta rilevante in questi casi può essere costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi.

Trattasi di reati non configurabili per l'Azienda Aliplast S.p.a.

Allegati

- 1- Codice Etico;
 - 2- Codice Disciplinare;
 - 3- R223 Documento di valutazione del rischio processo/reato;
 - 4- Statuto dell'Organismo di Vigilanza;
 - 5- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
 - 6- Piano dei flussi informativi;
 - 7- Manuale di gestione del Sistema di Gestione Integrato;
 - 8- Regolamento Aziendale per la protezione dei dati;
- I suddetti documenti costituiscono parte integrante del Modello Organizzativo adottato.

**Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 –
Parte Speciale**

Elenchi nominativi di interesse**Componenti del Consiglio di Amministrazione**

- Alibardi Roberto (Presidente);
- Andriolo Carlo (Amministratore Delegato)
- Ilario Marco (Consigliere);
- Rupolo Roberto (Consigliere, individuato quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e individuato quale delegato di funzioni per la materia ambientale);
- Galli Claudio;
- Brandolini Filippo;
- Ramonda Andrea.

Componenti del Collegio Sindacale

- Dott. Tonon Alberto (Presidente)
- Dott. Venturini Antonio
- Dott. Girolomini Marianna
- Dott. Marconato Marco (supplente)
- Dott. Gaiani Antonio (supplente)

Società di revisione

Deloitte & Touche s.p.a.

Componenti dell'Organismo di Vigilanza

- Avv. Pregnotato Luisa (Presidente);
- Ing. Cestaro Matteo. (Membro);
- Zugno Cinzia (Membro).

Delegati di funzione

- Novello Nicola (Delegato di funzione Sicurezza e Salute sul lavoro, ex art. 16 D. Lgs. 81/2008);

Normativa della privacy Regolamento Europeo 679/2016**Responsabile interno del Trattamento dei dati personali**

- Rupolo Roberto

Amministratore del Sistema Informatico

- Bordin Emanuele
- Casarin Fabio